



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9 DEL 14-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (25 NOVEMBRE 2022)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 25.11.2022: **n. 61, n. 62, n. 63, n. 64, n. 65, n. 66.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 25.11.2022: **n. 61, n. 62, n. 63, n. 64, n. 65, n. 66.**



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9 DEL 14-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (25 NOVEMBRE 2022)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **14-02-2023**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15 DEL 17-02-2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATI. CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2023

L'Assessore ai Tributi propone,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il comma 816 "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il comma 837 "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il comma 838 "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche...";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 29-03-2021 con la quale è stato istituito e approvato il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL REGOLAMENTO DEL CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E RELATIVE TARIFFE";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla conferma delle tariffe e coefficienti moltiplicatori riportate nel prospetto di cui agli Allegati "Tariffe Suoli Pubblicità Pubbliche affissioni" e "Tariffe Tari" che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 105 del 15/11/2017;

Acquisiti i pareri favorevole tecnico e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di confermare per l'anno 2023 nella stessa misura già deliberata per l'anno 2021 e già confermata nel 2022, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui agli allegati "Tariffe Suoli Pubblicità Pubbliche affissioni" e "Tariffe Mercati", parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15 DEL 17-02-2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATI. CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **23-02-2023**

IL RESPONSABILE
Iole Tommasini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 23-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

ALLEGATO A

TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO/SOTTOSUOLO/SOPRASSUOLO PUBBLICO PERMANENTE

ANNUALE

Tariffa standard annuale (L. 160/2019)	Coefficiente moltiplicatore della tariffa standard	Tariffa ordinaria annuale (€)
40,00 €	0,5500	33,50 €

Categoria strada	Unica su tutto il territorio comunale
Coefficiente territoriale	1,00
Tariffa ordinaria graduata per categoria della strada	33,50

Tipologia di occupazione	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa annuale (€/mq)
Occupazioni suolo generiche	1,00	33,50
Occupazioni soprassuolo generiche	0,50	16,75
Occupazioni soprassuolo con tende fisse o retrattili	0,30	10,05
Occupazioni sottosuolo generiche	0,25	8,375
Occupazioni con passi carrabili	0,50	16,75
Occupazioni con passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzati	0,10	3,35
Occupazioni con accessi sui quali appositi cartelli segnaletici vietano la sosta indiscriminata	0,30	10,05
Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti	0,30	10,05
		Canone annuale per ogni unità
Occupazioni suolo con distributori di tabacchi	0,50	16,75
Distributori di profilattici	0,50	16,75
Occupazioni sottosuolo con serbatoi fino a 3000 litri. (per serbatoi di maggiore capacità la tariffa è aumentata di 1/4 per ogni mille litri o frazione di mille litri)	0,25	8,38

Fissato dalla L. 160/2019 comma 829

Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti per la fornitura di servizi di pubblica utilità (gas, acqua, telecomunicazioni etc)	Tariffa unica di 1,50 € x N. complessivo delle utenze (importo minimo 800,00€)
---	--

GIORNALIERA

Tariffa standard giornaliera (L. 160/2019)	Coefficiente moltiplicatore della tariffa standard	Tariffa ordinaria giornaliera (€)
0,70 €	3,0000	3,10 €

Categoria strada	Unica su tutto il territorio comunale
Coefficiente territoriale	1,00
Tariffa ordinaria graduata per categoria della strada	3,10

Tipologia di occupazione suolo	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa giornaliera (€/mq)
Occupazioni suolo generiche	1,00	3,10
Occupazioni soprassuolo	0,50	1,55
Occupazioni soprassuolo con tende fisse o retrattili	0,30	0,93
Occupazioni sottosuolo	0,25	0,78
Occupazione in occasione di festeggiamenti	1,50	4,65
Occupazione realizzate da pubblici esercizi	0,50	1,55
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	0,20	0,62
Occupazioni effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici esercizi	0,50	1,55

Fissato dalla L. 160/2019 comma 829

Occupazioni effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dal Comune a parcheggio	0,70	2,17
Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50	1,55
Occupazioni effettuate nel corso di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,20	0,62

Riduzioni x durata occupazione (cumulabili)	
Durata	coeff. Moltiplicatore della tariffa giornaliera
>14gg	0,80
>30gg	0,50

ALLEGATO B) TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ANNUALE

Tariffa standard	Coeff. Moltiplicatore della tariffa standard	Tariffa ordinaria
40,00 €	0,3358	13,430 €

Unica categoria su tutto il territorio comunale	
Coefficiente territoriale	1,00
Tariffa ordinaria graduata per categoria	13,4300 €

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria	Tariffa Annuale
Pubblicità ordinaria (tariffa al mq)		
Effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. di superficie	1,0000	13,4300 €
Effettuata in forma opaca di superficie da 1,01 mq. a 5,5 mq.	1,2500	16,7875 €
Effettuata in forma opaca di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq.	1,8750	25,1813 €
Effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,5 mq.	2,5000	33,5750 €
Effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. di superficie	2,0000	26,8600 €
Effettuata in forma luminosa di superficie da 1 mq. a 5,5 mq.	2,5000	33,5750 €
Effettuata in forma luminosa di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq.	3,1250	41,9688 €
Effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq.	3,7500	50,3625 €
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa al mq)		
Per conto terzi (fino a 1 mq di superficie)	3,0767	41,3200 €
Per conto terzi (oltre 1 mq di superficie)	3,8459	51,6500 €
Per conto proprio (fino a 1 mq di superficie)	1,5383	20,6600 €
Per conto proprio (oltre 1 mq di superficie)	1,9229	25,8250 €
Pubblicità con veicoli (tariffa al mq)		

Effettuata all'esterno di veicoli fino ad 1 mq. di superficie	1,0000	13,4300 €
Effettuata all'esterno di veicoli di superficie da 1,01 mq. a 5,5 mq.	1,2500	16,7875 €
Effettuata all'esterno di veicoli di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq.	1,8750	25,1813 €
Effettuata all'esterno di veicoli di superficie superiore a 8,5 mq.	2,5000	33,5750 €
Pubblicita' con veicoli di proprieta' dell'impresa (forfettaria)		
Autoveicoli di portata fino a 3000Kg	3,6917	49,5800 €
Autoveicoli di portata superiore a 3000Kg	5,5376	74,3700 €
Autoveicoli circolanti con rimorchio di portata fino a 3000Kg	7,3835	99,1600 €
Autoveicoli circolanti con rimorchio di portata superiore a 3000Kg	11,0752	148,7400 €
Motoveicoli e altri	1,8459	24,7900 €

TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

GIORNALIERA

Tariffa standard	Coeff. Moltiplicatore della tariffa standard	Tariffa ordinaria
0,70 €	1,9186	1,3430 €

Unica categoria su tutto il territorio comunale	
Coefficiente territoriale	1,0000
Tariffa ordinaria graduata per categoria	1,3430 €

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria	Tariffa
Pubblicita' ordinaria (tariffa al mq per periodo di 30gg o frazione)		
Effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. di superficie	1,0000	1,3430 €

Effettuata in forma opaca di superficie da 1,01 mq. a 5,5 mq.	1,2500	1,6788 €
Effettuata in forma opaca di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq.	1,8750	2,5181 €
Effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,5 mq.	2,5000	3,3575 €
Effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. di superficie	2,0000	2,6860 €
Effettuata in forma luminosa di superficie da 1 mq. a 5,5 mq.	2,5000	3,3575 €
Effettuata in forma luminosa di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq.	3,1250	4,1969 €
Effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq.	3,7500	5,0363 €
Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi (tariffa al mq per periodo di 30gg o fraz.)		
Per conto terzi (fino a 1 mq di superficie)	3,0767	4,1320 €
Per conto terzi (oltre 1 mq di superficie)	3,8459	5,1650 €
Per conto proprio (fino a 1 mq di superficie)	1,5383	2,0660 €
Per conto proprio (oltre 1 mq di superficie)	1,9229	2,5825 €
Pubblicita' effettuata con striscioni trasversali (tariffa al mq per periodo di 15gg o fraz.)		
fino a 1 mq di superficie	10,0000	13,43 €
oltre 1 mq di superficie	12,5000	16,79 €
Pubblicita' effettuata con aeromobili (tariffa per ciascuna unità)	46,1430	61,97 €
Pubblicita' effettuata con palloni frenati (tariffa per ciascuna unità)	23,0715	30,99 €
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma di volantinaggio (per ciascuna persona/punto di distribuzione)	1,9211	2,58 €
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma sonora (per ciascun punto di diffusione)	5,7707	7,75 €
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche (per ciascun punto)	1,9211	2,58 €
Maggiorazione per stagione estiva (dal 1/6 al 30/9)	50,00%	

**TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard € 0,70

	Unica categoria su tutto il territorio comunale
Tariffa ordinaria	0,7000

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente	Tariffa
Manifesto fino a 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per periodo di 10gg o frazione)	1,9429	1,3600 €
Manifesto fino a 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per ulteriore periodo di 5gg o frazione)	0,5857	0,4100 €
Manifesto oltre 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per periodo di 10gg o frazione)	2,4286	1,7000 €
Manifesto oltre 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per ulteriore periodo di 5gg o frazione)	0,7321	0,5125 €

Maggiorazioni	
Per commissioni inferiori a 50 fogli	50,00%
Per formati da 8 a 12 fogli	50,00%
Per formati oltre i 12 fogli	100,00%
Diritto di urgenza	30,00
Maggiorazione per stagione estiva (dal 1/6 al 30/9)	50,00%

ALLEGATO A**TARIFE E COEFFICIENTI MULTIPLICATORI PER CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO/SOTTOSUOLO/SOPRASSUOLO PUBBLICO****MERCATO - PERMANENTE**

Tariffa base giornaliera (L. 160/2019)	40,00 €
--	---------

Categoria strada	Unica su tutto il territorio comunale
Coefficiente territoriale	1,0000
Tariffa ordinaria graduata per categoria della strada	40,0000

Tipologia di occupazione suolo	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa annuale (€/mq)
Occupazioni realizzate in aree mercatali	0,55	22,0000
Occupazioni realizzate in fiere	1,00	40,0000

MERCATO - GIORNALIERA

Tariffa base giornaliera (L. 160/2019)
0,70 €

Categoria strada	Unica su tutto il territorio comunale
Coefficiente territoriale	1,0000
Tariffa giornaliera graduata per categoria della strada	0,7000
Tariffa oraria (1/9 della giornaliera)	0,0778

Tipologia di occupazione suolo	Coeff. di riduzione per ricorrenza	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa oraria (€/mq)
Tende parasole	0,70	0,120	0,0065
Mercato settimanale (7h)	0,70	0,405	0,0221
Mercato giornaliero (9h)	0,70	0,160	0,0087
Spuntisti mercato settimanale (7h)	0,70	0,600	0,0327
Spuntisti mercato giornaliero (9h)	0,70	0,300	0,0163
Posteggi fuori area mercatale		0,500	0,0389
Fiere		1,250	0,0972



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 16-02-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2023

Su proposta dell'Assessore al Bilancio:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la propria deliberazione n.5/2007 con la quale questo Consiglio comunale ha adottato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le deliberazioni del Consiglio Comunale n.33/2011 e n.24/2012 con le quali sono state apportate modifiche al regolamento;

Vista la propria deliberazione n. 106 del 21/12/2018 con la quale questo Consiglio comunale ha determinato l'aliquota dell'imposta in parola nella misura dello 0,8% e fissato una soglia di esenzione di €. 9.000,00;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 105 del 15/11/2017;

Acquisiti i pareri favorevole tecnico e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1.di determinare, anche per l'anno d'imposta 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;

2.di confermare, anche per l'anno d'imposta 2023, una soglia di esenzione di €9.000,00, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

3.di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Infine con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 16-02-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **17-02-2023**

IL RESPONSABILE
Iole Tommasini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 17-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2023

L'ASSESSORE AI TRIBUTI PROPONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. 35 del 29.09.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 30-12-2021 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni IMU;

Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Aliquota Unità immobiliare censite catastalmente nella categoria A ad eccezione della cat. A/10 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il concedente ed il concessionario abbiano residenza e stabile dimora nel Comune di Monte Argentario	9,6 per mille
Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati agli IACP e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati (ATER, ACER ...) e istituiti in attuazione dell' art. 93 del DPR n. 616/1977 con detrazione di € 200,00	9,6 per mille
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D (maggiorazione del Comune)	2 per mille
Aliquota fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno	9,6 per mille
Aliquota terreni agricoli e Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti per disposizione e normativa (c.751 art. 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU tra cui:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di non applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9, in data 29.05.2008 e s.m.i.;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle deliberazioni regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto la Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Aliquota Unità immobiliare censite catastalmente nella categoria A ad eccezione della cat. A/10 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il concedente ed il concessionario abbiano residenza e stabile dimora nel Comune di Monte Argentario	9,6 per mille
Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati agli IACP e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, e ovunque denominati (ATER, ACER ...) e istituiti in attuazione dell' art. 93 del DPR n. 616/1977 con detrazione di € 200,00	9,6 per mille
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D (maggiorazione del Comune)	2 per mille
Aliquota fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno	9,6 per mille
Aliquota terreni agricoli e Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti per disposizione normativa (c.751 art. 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160)

- 2) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3)
- 3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 17-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **20-02-2023**

IL RESPONSABILE
Iole Tommasini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 20-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 22-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023/2025 (ART.58 D.L. 25/06/2008 N.112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6/8/2008 N.133)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008, all'art 58, c. 1, prevede che “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, (...), ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.”;

Dato atto che non risultano al momento intese tra gli enti, ai sensi del citato art. 58 c.1;

Visto:

- in particolare l’art 58, c. 1 del citato D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008, come modificato dall’art. 27 c.1 D.L. 6 dicembre 2011, convertito con legge n° 214 del 22 dicembre 2011, come da ultimo modificato dall’articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 nel testo vigente come risulta dopo i diversi interventi del legislatore nazionale e della Corte Costituzionale:

Art. 58 - “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 1. immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i

propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrano nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica [Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n.98, come modificato dall'art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.]

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.[...]"

Preso atto ancora che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n°8 del 27/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata, ai sensi di detto art. 58 del DL 112 del 25/06/2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008, la ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, suscettibili di dismissione o valorizzazione nel periodo 2023-2024-2025;

- con detta deliberazione della Giunta Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata, altresì, definita la proposta al Consiglio Comunale del "Piano di alienazione e valorizzazione per le annualità 2023-2024-2025";

Ritenuto opportuno procedere alla formale approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni per le annualità 2023-2024-2025”, così come proposto con Deliberazione della Giunta Comunale n°8 del 27/01/2023;

DATO ATTO che l’adozione del piano non comporta la necessità di variante allo strumento urbanistico generale;

DATO ATTO altresì che il Comune di Monte Argentario è proprietario di alcuni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, suscettibili di dismissione o valorizzazione, relativo all’anno 2023, come meglio descritti nella seguente tabella che la Giunta comunale, con la delibera n.8 del 27/01/2023 ha ritenuto opportuno inserire nel piano delle alienazioni:

ALIENAZIONI 2023_elenco immobili				
INDIRIZZO fabbricati	FG	P.LLA/NUM	SUB	VALORE
Scalo Colombo	13	889	1	€ 416.000,00
Scalo Colombo	13	889	2	€ 269.000,00
TOTALE 2023				€ 685.000,00
ALIENAZIONI 2024_elenco immobili				
INDIRIZZO fabbricati	FG	P.LLA/NUM	SUB	VALORE
Scalo Colombo	13	889	3	€ 269.000,00
Scalo Colombo	13	889	5	€ 286.000,00
TOTALE 2024				€ 555.000,00
ALIENAZIONI 2025_elenco immobili				
INDIRIZZO fabbricati	FG	P.LLA/NUM	SUB	VALORE
Scalo Colombo	13	889	7	€ 286.000,00
INDIRIZZO terreni	FG	P.LLA/NUM	SUB	VALORE
Via delle Buche	82	220	4	€ 12.880,00
Via delle Buche	82	220	5	€ 9.800,00
Via delle Buche	82	220	6	€ 15.400,00
Via delle Buche	82	220	7	€ 14.560,00
TOTALE terreni 2025				€ 52.640,00
TOTALE 2025				€ 338.640,00
TOTALE GENERALE				€ 1.578.640,00

Considerato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023/2025”, riportato nella tabella quale parte integrante e sostanziale, che contempla l’elenco distinto per annualità dei beni oggetto di alienazione e, per ogni singolo immobile, la rispettiva scheda, ed evidenzia altresì il valore attribuito ad ogni singola U.I., per un importo complessivo, a valere sul bilancio pluriennale, pari ad € 1.578.640,00 suddiviso nelle varie annualità contemplate dal bilancio nel seguente modo:

Anno 2023

Proventi delle alienazioni dei fabbricati	€ 685.000,00
Proventi delle alienazioni dei terreni	€ 0,00

Anno 2024

Proventi delle alienazioni dei fabbricati	€ 555.000,00
Proventi delle alienazioni dei terreni	€ 0,00

Anno 2025

Proventi delle alienazioni dei fabbricati	€ 286.000,00
---	--------------

Proventi delle alienazioni dei terreni	€ 52.640,00
--	-------------

Riscontrato che nel corso dell'anno 2022 non sono state avviate procedure di alienazione, con riferimento agli immobili inseriti nel piano delle alienazioni 2022/2024 di cui alle deliberazioni C.C.

- n. 83 del 30/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARE 2022/2024 (ART. 58 DL. 25.06.2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 06.08.2008 N. 133);

- n° 91 del 30.12.2021 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2022/2024 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ARTT. 151 - 170 - 172, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011)"

- n.50 del 09/08/2022 ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 58 DL. 25.06.2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 06.08.2008 N. 133 E SS.MM.II. E CONTESTUALE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024

Rilevato inoltre che in relazione ai valori immobiliari del corrente anno non sono riscontrabili discostamenti negativi rispetto alle precedenti annualità, pertanto si ritiene possibile la pedissequa riproposizione della documentazione costituente i precedenti piani approvati confermando i valori a suo tempo determinati;

Dato atto che:

- l'elenco di cui trattasi, da pubblicare ai sensi di legge, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, avrà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti dell'art. 2644 del codice civile nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

- l'inserimento degli immobili nel Piano determina la classificazione dei beni stessi come patrimonio disponibile dell'Ente, con conseguente variazione della loro classificazione ai fini dell'inventario;

- il Piano sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune;

- contro l'iscrizione dei beni nell'elenco è ammesso ricorso entro 60gg dalla sua pubblicazione, fermi altri rimedi di legge;

- l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;

Preso atto che tale piano è composto dall'Elenco delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobili, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle procedura di alienazione e forme di concessione del patrimonio immobiliare del Comune approvato con Deliberazione C.C. n° 97 del 22/12/2010;

Richiamata infine la Deliberazione del Consiglio Comunale che approva il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023- 2025;

Richiamato il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del TUEL in merito alla proposta di bilancio 2023-2024-2025 ed ai relativi documenti allegati;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi rispettivamente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Patrimonio dal Dirigente ad interim del Settore Servizi Finanziari, giusti Decreti del Sindaco nn.3 e 4 del 28/12/2022, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale vigente;

Con voti:

d e l i b e r a

1) Di approvare, ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con Legge n.133/2008, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per le annualità 2023-2024-2025, riportato nella tabella richiamata in premessa e allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, che contempla l'elenco distinto per annualità dei beni oggetto di alienazione e, per ogni singolo immobile, la rispettiva scheda, ed evidenzia altresì il valore attribuito ad ogni singola U.I., per un importo complessivo, a valere sul bilancio pluriennale, pari ad € 1.578.640,00 suddiviso nelle varie annualità contemplate dal bilancio nel seguente modo:

Anno 2023

Proventi delle alienazioni dei fabbricati	€ 685.000,00
Proventi delle alienazioni dei terreni	€ 0,00

Anno 2024

Proventi delle alienazioni dei fabbricati	€ 555.000,00
Proventi delle alienazioni dei terreni	€ 0,00

Anno 2025

Proventi delle alienazioni dei fabbricati	€ 286.000,00
Proventi delle alienazioni dei terreni	€ 52.640,00

2) Di dare atto che il Piano costituisce allegato del documento unico di programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

3) Di demandare al Responsabile del servizio patrimonio, congiuntamente con il servizio Finanziario, gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento;

4) Di dare atto del parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239 del TUEL, in merito alla proposta di Bilancio 2023-2024-2025 ed ai relativi atti allegati;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Indi il Consiglio Comunale in ragione della necessità di approvare il Piano delle Alienazioni e

Valorizzazioni per le annualità 2023-2024-2025 dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 23-02-2023

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 23-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023/2025

ALIENAZIONI 2023_elenco immobili				
INDIRIZZO fabbricati	FG	P.LLA/NUM	SUB	VALORE
Scalo Colombo	13	889	1	€ 416.000,00
Scalo Colombo	13	889	2	€ 269.000,00
TOTALE 2023				€ 685.000,00
ALIENAZIONI 2024_elenco immobili				
INDIRIZZO fabbricati	FG	P.LLA/NUM	SUB	VALORE
Scalo Colombo	13	889	3	€ 269.000,00
Scalo Colombo	13	889	5	€ 286.000,00
TOTALE 2024				€ 555.000,00
ALIENAZIONI 2025_elenco immobili				
INDIRIZZO fabbricati	FG	P.LLA/NUM	SUB	VALORE
Scalo Colombo	13	889	7	€ 286.000,00
INDIRIZZO terreni	FG	P.LLA/NUM	SUB	VALORE
Via delle Buche	82	220	4	€ 12.880,00
Via delle Buche	82	220	5	€ 9.800,00
Via delle Buche	82	220	6	€ 15.400,00
Via delle Buche	82	220	7	€ 14.560,00
TOTALE terreni 2025				€ 52.640,00
TOTALE 2025				€ 338.640,00
TOTALE GENERALE				€ 1.578.640,00



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 8 DEL 14-02-2023

OGGETTO: PIANO DI ZONA PEEP E PIP-DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DELLE AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED IN DIRITTO DI SUPERFICIE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

Premesso:

- Che l'art. 16 del dl 786/1981, convertito con legge n. 51/1982 ha stabilito che i comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni di bilancio, relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive. Il piano di alienazione o di concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri e le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;
- che l'art. 14 del dl 55/1983, convertito con legge 131/1983, stabilisce che i comuni provvedano annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e di fabbricati da destinare a residenza, ad attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- che l'art. 172 del dlgs 267/2000 stabilisce che il bilancio di previsione è allegata la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con il quale i comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto disposto dall'art. 14 del dl 55/1983 sopra richiamato;

Dato atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/04/2001 veniva approvata la variante al

PRG per la formazione di un piano di zona PEEP in loc. Cala Galera di Porto Ercole, come da soluzione progettuale redatta da professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale;

- che dagli atti depositati presso l'ufficio urbanistica del Comune, risulta che questo ente ha approvato un piano P.E.E.P. in loc. Cala Galera di Porto Ercole, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2001, mentre non risultano aree P.I.P. relative ad insediamenti produttivi;

- che ai sensi dell'art. 172 del dlgs 267/2000 il prezzo di cessione delle predette aree P.E.E.P. viene determinato in € 81,65 al mc, salvo conguaglio, mentre le spese di urbanizzazione sono a carico del Consorzio PEEP Cala Galera, costituito con atto notarile rep.n. 13144/04 registrato in data 28/09/2004 al n. 100540;

-che con deliberazioni della Giunta Municipale n.65 del 22/03/2005, rettificata con deliberazione della Giunta Municipale n.110 del 05/05/2005, venivano stabiliti i prezzi di cessione delle aree ricomprese nel suddetto piano PEEP, quantificati in € 81,65/mc, mentre il prezzo per metro quadrato di superficie di ciascun lotto risulterà variabile in relazione alla volumetria di ciascun lotto;

- che il Comune di Monte Argentario con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2012 ha approvato il Regolamento Urbanistico pubblicato sul BURT l'11/07/2012;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2016, venivano stabiliti i prezzi di cessione;

- richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 27/01/2023 con la quale si confermava il prezzo di cessione delle aree da cedere in diritto di proprietà ed in diritto di superficie per l'anno 2023 in € 86,31 al mc;

Vista la Legge della Regione Toscana n. 65/2014;

Visto il dlgs 267/00;

Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del dlgs 267/00;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui riportati e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di riconfermare il prezzo determinato delle aree PEEP del territorio comunale in € 86,31 al mc. Detto importo può essere oggetto di conguaglio al momento della definitiva acquisizione delle aree in ragione del prezzo effettivamente corrisposto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 15-02-2023

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 15-02-2023

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI EX ART. 208 DEL CDS

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Delibera di Giunta n. 11 del 27-01-2023 avente ad oggetto: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'art. 208 CDS;

Visto l'art. 208 del D.Lgs 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, il quale recita quanto segue:

Comma 4: "Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle

medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Comma 5: “gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.”

Comma 5-bis. “La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Nel dettaglio ne consegue che ai sensi dell’art. 208 CdS, l’importo pari al 50% del totale dei proventi delle violazioni spettanti ai comuni è destinato:

1. ai sensi del comma 4, lett. a) nella misura non inferiore a un quarto della quota citata, (cioè non inferiore al 12,5% del totale) a:

- interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

2. ai sensi del comma 4, lett b) nella misura non inferiore a un quarto della quota citata, (cioè non inferiore al 12,5% del totale) a:

- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

3. ai sensi del comma 4, lett. c) e del comma 5 –bis, in misura non superiore alla metà della quota citata (cioè non inferiore al 25% del totale), ferma restando la facoltà del comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4, per finalità connesse a:

- assunzioni stagionali di personale della P.M. nelle forme di contratti a tempo determinato

- previdenza integrativa per il personale della P.M.

- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi i polizia municipale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di controllo;

- acquisti ed interventi per miglioramento della sicurezza urbana e stradale;

In applicazione da quanto previsto dalle disposizioni normative riguardanti l’armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali di cui al D.Lgs n°118/2011, così come modificato ed integrato dal D.L. n° 126/2014, le sanzioni per violazioni al Codice della Strada trovano la loro disciplina nell’esempio n°4 dell’allegato n°4/2 riguardante il principio contabile applicato della contabilità

finanziaria del citato decreto legislativo, in particolare in sede di previsione iniziale la somma da destinare è rappresentata dal: “ totale entrate da sanzione meno il fondo debiti di dubbia esigibilità meno le spese previste per compenso al concessionario”;

Visto il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, basato sugli sulla previsione di entrata da violazioni al codice della strada, dal quale si evince una percentuale di accantonamento al suddetto fondo pari al 36,10 %;

Considerato che per l'anno 2023 si prevede che l'importo relativo alla previsione di entrata derivante da sanzioni per violazioni al Codice della Strada sarà quantificabile in € 750.000,00 per l'anno 2023, € 600.000 per l'anno 2024 e € 600.000 per l'anno 2025;

Richiamato altresì l'art. 393 del D.P.R. 495/1992;

Vista la delibera n° 104/2010/Reg del 15/09/2010 della Corte dei conti – sezione regionale di controllo della Toscana;

Atteso che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2023, ai sensi dei precitati articoli, sarà prevista, a titolo di previsione di entrata dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al D.Lgs 285/1992, una apposita risorsa d'entrata pari a € 750.000,00;

Visto l'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art.4, comma 102 L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis L. 14/2012 e dall'art. 4-ter comma 12 L. 44/2012 che ha introdotto un limite invalicabile alla spesa per le assunzioni a tempo determinato che non può essere superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009;

Visto il parere ANCI rilasciato a seguito di quesito in data 22/03/2013 in merito alla derogabilità del suddetto limite di spesa per esigenze di sicurezza della circolazione stradale determinate dai picchi di presenza turistica stagionale, data la vocazione turistica del Comune di Monte Argentario, mediante contratti stagionali nei mesi estivi finanziati con i proventi di cui all'art.208 CdS;

Ritenuto pertanto di destinare la somma di € **239.625,00** ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992, derivante dalla previsione di entrata prevista di € 750.000,00 quale quota derivante da sanzioni al CdS, detratto della quota del fondo crediti di dubbia esigibilità del 36,10 %, pari a € 270.750,00 - diviso 2 prevista nel bilancio preventivo 2023 quale risorsa per finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di spesa:

REIMPIEGO 50% DEI PROVENTI ammontanti alla somma di € **239.625,00**, così come di seguito ripartiti ai sensi dell'art. Art. 208, comma 4 lett. a), lett. b), lett. c) e comma 5-bis l

Cap. 441.001 Intensificazione servizi-Assunzione personale tempo det.to-stipendi	€ 61.312,50
Cap. 451.005 Previdenza integrativa Polizia Municipale ex art.208C.d.S.	€ 23.500,00
Cap. 442.106 Vestiario - Dotazioni sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 per personale	€ 20.000,00
Cap. 489.000 Noleggio autovetture	€ 15.000,00

TOTALE lett. C) art. 208 C.d.S. € **119.812,00**

Di conseguenza le quote previste per l'anno 2023 in relazione alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 208 C.d.S., vengono così determinate:

Lett. A)

Cap.474.141 Segnaletica orizzontale e verticale ex art. 208C.d.S. € 59.906,25

TOTALE lett. A) art. 208 C.d.S. € **59.906,25**

Let. B)	
Cap. 482.000 Mezzi tecnici e attrezzature per attività controllo violazioni	€ 45.780,00
Cap. 483.000 Servizio accertamento verbali	€ 14.126,25
<u>TOTALE lett. B) art. 208 C.d.S.</u>	<u>€ 59.906,25</u>

Di applicare il comma 5 dell'art. 208 che ammette la facoltà per l'Ente di destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 % dei proventi di cui al comma 4 come di seguito riportato:

Cap. 483.000 Postalizzazione – Gestione verbali	€ 80.873,75
Cap. 483.002 Gestione verbali – spese postali	€ 40.000,00
<u>TOTALE ulteriore quota art. 208 C.d.S.</u>	<u>€ 120.873,75</u>

Atteso che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024, ai sensi dei precitati articoli, sarà prevista, a titolo di previsione di entrata dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al D.Lgs 285/1992, una apposita risorsa d'entrata pari a € 600.000,00;

Ritenuto pertanto di destinare la somma di € **191.700,00** ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992, derivante dalla previsione di entrata prevista di € 600.000,00 quale quota derivante da sanzioni al CdS, detratto della quota del fondo crediti di dubbia esigibilità del 36,10 %, pari a € 216.600,00 - diviso 2 prevista nel bilancio preventivo 2024 quale risorsa per finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di spesa:

REIMPIEGO 50% DEI PROVENTI ammontanti alla somma di € **239.625,00**, così come di seguito ripartiti ai sensi dell'art. Art. 208, comma 4 lett. a), lett. b), lett. c) e comma 5-bis1

Cap. 441.001 Intensificazione servizi-Assunzione personale tempo det.to-stipendi	€ 61.312,50
Cap. 451.005 Previdenza integrativa Polizia Municipale ex art.208C.d.S.	€ 23.500,00
Cap. 442.106 Vestiario - Dotazioni sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 per personale	€ a bilancio
Cap. 489.000 Noleggio autovetture	€ 11.037,00

TOTALE lett. C) art. 208 C.d.S. **95.850,00**

Di conseguenza le quote previste per l'anno 2023 in relazione alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 208 C.d.S., vengono così determinate:

Let. A)	
Cap.474.141 Segnaletica orizzontale e verticale ex art. 208C.d.S.	<u>€ 47.925,00</u>

TOTALE lett. A) art. 208 C.d.S. **€ 47.925,00**

Let. B)	
Cap. 482.000 Mezzi tecnici e attrezzature per attività controllo violazioni	€ 45.780,00
Cap. 483.000 Servizio accertamento verbali	€ 2.145,00

TOTALE lett. B) art. 208 C.d.S. **€ 47.925,00**

Di applicare il comma 5 dell'art. 208 che ammette la facoltà per l'Ente di destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 % dei proventi di cui al comma 4 come di seguito riportato:

Cap. 483.000 Postalizzazione – Gestione verbali	€ 80.873,75
Cap. 483.002 Gestione verbali – spese postali	€ 40.000,00
<u>TOTALE ulteriore quota art. 208 C.d.S.</u>	<u>€ 120.873,75</u>

Atteso che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2025, ai sensi dei precitati articoli, sarà prevista, a titolo di previsione di entrata dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al D.Lgs 285/1992, una apposita risorsa d'entrata pari a € 600.000,00;

Ritenuto pertanto di destinare la somma di € **191.700,00** ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992, derivante dalla previsione di entrata prevista di € 600.000,00 quale quota derivante da sanzioni al CdS, detratto della quota del fondo crediti di dubbia esigibilità del 36,10 %, pari a € 216.600,00 - diviso 2 prevista nel bilancio preventivo 2024 quale risorsa per finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di spesa:

REIMPIEGO 50% DEI PROVENTI ammontanti alla somma di € **191.700,00**, così come di seguito ripartiti ai sensi dell'art. Art. 208, comma 4 lett. a), lett. b), lett. c) e comma 5-bis1

Cap. 441.001 Intensificazione servizi-Assunzione personale tempo det.to-stipendi	€ 61.312,50
Cap. 451.005 Previdenza integrativa Polizia Municipale ex art.208C.d.S.	€ 23.500,00
Cap. 442.106 Vestiario - Dotazioni sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 per personale	€ a bilancio
Cap. 489.000 Noleggio autovetture	€ 11.037,00
<u>TOTALE lett. C) art. 208 C.d.S.</u>	<u>95.850,00</u>

Di conseguenza le quote previste per l'anno 2023 in relazione alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 208 C.d.S., vengono così determinate:

Let. A)	
Cap.474.141 Segnaletica orizzontale e verticale ex art. 208C.d.S.	<u>€ 47.925,00</u>

TOTALE lett. A) art. 208 C.d.S. **€ 47.925,00**

Let. B)	
Cap. 482.000 Mezzi tecnici e attrezzature per attività controllo violazioni	€ 45.780,00
Cap. 483.000 Servizio accertamento verbali	€ 2.145,00

TOTALE lett. B) art. 208 C.d.S. **€ 47.925,00**

Di applicare il comma 5 dell'art. 208 che ammette la facoltà per l'Ente di destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 % dei proventi di cui al comma 4 come di seguito riportato:

Cap. 483.000 Postalizzazione – Gestione verbali	€ 80.873,75
Cap. 483.002 Gestione verbali – spese postali	€ 40.000,00
<u>TOTALE ulteriore quota art. 208 C.d.S.</u>	<u>€ 120.873,75</u>

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

Di destinare per l'annualità 2023:

1. la somma obbligatoria del 50% pari a € **239.625,00** ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992, derivante dalla previsione di accertamento di € 750.000,00 quale quota derivante da sanzioni al CdS, detratto della quota del fondo crediti di dubbia esigibilità del 36,10 %, pari a € 270.750,00 - diviso 2, prevista nel bilancio preventivo 2023 in fase di predisposizione,
2. l'ulteriore quota ai sensi del comma 5 dell'art. 208 per un importo pari a € **120.873,75** quale utilizzo di risorse da destinare dalla quota restante del 50% dei proventi, per finanziare, anche solo parzialmente, gli interventi di spesa così come sopra riportati, preventivati nel bilancio di previsione 2023 alla risorsa 3.200.0100 per le finalità indicate dal comma 4, 5 e 5-bis dell'art. 208 del D.Lgs 85/1992 sopra citato.

Di destinare per l'annualità 2024:

3. la somma obbligatoria del 50% pari a € **191.700,00** ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992, derivante dalla previsione di accertamento di € 600.000,00 quale quota derivante da sanzioni al CdS, detratto della quota del fondo crediti di dubbia esigibilità del 36,10 %, pari a € 216.600 - diviso 2, prevista nel bilancio preventivo 2024 in fase di predisposizione,
4. l'ulteriore quota ai sensi del comma 5 dell'art. 208 per un importo pari a € **120.873,75** quale utilizzo di risorse da destinare dalla quota restante del 50% dei proventi, per finanziare, anche solo parzialmente, gli interventi di spesa così come sopra riportati, preventivati nel bilancio di previsione 2024 alla risorsa 3.200.0100 per le finalità indicate dal comma 4, 5 e 5-bis dell'art. 208 del D.Lgs 85/1992 sopra citato.

Di destinare per l'annualità 2025:

5. la somma obbligatoria del 50% pari a € **191.700,00** ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992, derivante dalla previsione di accertamento di € 600.000,00 quale quota derivante da sanzioni al CdS, detratto della quota del fondo crediti di dubbia esigibilità del 36,10 %, pari a € 216.600 - diviso 2, prevista nel bilancio preventivo 2025 in fase di predisposizione,
6. l'ulteriore quota ai sensi del comma 5 dell'art. 208 per un importo pari a € **120.873,75** quale utilizzo di risorse da destinare dalla quota restante del 50% dei proventi, per finanziare, anche solo parzialmente, gli interventi di spesa così come sopra riportati, preventivati nel bilancio di previsione 2024 alla risorsa 3.200.0100 per le finalità indicate dal comma 4, 5 e 5-bis dell'art. 208 del D.Lgs 85/1992 sopra citato.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 15-02-2023

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI EX ART. 208 DEL CDS

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **15-02-2023**

IL RESPONSABILE
Vincenzo Della Monaca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 10-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2023

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA – UFFICIO LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- occorre procedere all'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2023 – 2025, ed Elenco Annuale per l'anno 2023 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Richiamato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n. 14, con cui si approva la procedura e gli schema-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali, ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici.

Vista la deliberazione G.M. n. 130 del 21/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all' Adozione dello Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed Elenco Annuale 2023.

Dato atto che il suddetto Programma è stato pubblicato sul sito del Comune di Monte Argentario e all'Albo Pretorio dell' Ente dal 11/11/2022 al 11/12/2022 e che nel suddetto periodo non sono

pervenute osservazioni o richieste di integrazioni.

Preso atto che il Responsabile dell' Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente, Funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto al Consiglio Comunale la proposta di Programma Triennale per gli anni 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023 per i lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00, già adottata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 130 del 21/10/2022.

Esaminato lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici da realizzare nel triennio 2023-2025, ed Elenco Annuale 2023, redatto in conformità allo schema tipo sopra citato e sottoscritto dal Responsabile dell' Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente, Funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto che lo stesso Programma è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione.

Dato atto che per tutti i progetti previsti nell'elenco annuale 2023 di importo pari o superiori a € 1.000.000,00 sono stati approvati preventivamente i progetti di fattibilità tecnica ed economica.

Ritenuto di dover approvare il suddetto Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018, n. 14 e s.m.i..

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Visto lo Statuto dell'Ente.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto.

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2023-2025 ed Elenco Annuale 2023, predisposto dal Responsabile dell' Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente, Funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16/01/2018, n. 14.

2) Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2023 – 2025 ed Elenco Annuale delle opere da realizzare nel 2023, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all' approvazione del Consiglio Comunale, è l'Arch. Marco Pareti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 13-02-2023

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 07-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3,620,525.00	400,000.00	350,000.00	4,370,525.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2,100,000.00	600,000.00	500,000.00	3,200,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
stanziamenti di bilancio	800,000.00	500,000.00	300,000.00	1,600,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	10,220,525.00	1,500,000.00	1,150,000.00	12,870,525.00

Il referente del programma

PARETI MARCO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEMA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
PARETI MARCO

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CU (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00124360538202300001	1	D11E18000120004	2023	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		03 - Recupero	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Lavori di riqualificazione Asilo Ricasoli	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300002	2	D11B19000110004	2023	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione di una rotonda su Strada Provinciale di Porto Ercole	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300003	3	D11F19000000004	2023	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		03 - Recupero	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Ristrutturazione edificio ex scuole elementari a Porto Ercole	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300004	4	D11B21001110002	2023	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione pista ciclabile da S. Libera a Porto S. Stefano	2	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300005	5	D1523000010004	2023	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	05.31 - Culto	Realizzazione nuovi locali nei cimiteri comunali - lotto 1	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300006	6	D1523000030005	2023	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Realizzazione parcheggio multipiano presso ex capannone Vardi di Porto S. Stefano	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	9		
L00124360538202300007	7	D1522000740005	2023	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Copertura campi da tennis e Padel a Porto S. Stefano	2	420,525.00	0.00	0.00	0.00	420,525.00	0.00		0.00			
L00124360538202300008	8	D14D23000180007	2023	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	Realizzazione di due impianti fotovoltaici sulle coperture del complesso scolastico di via Lividonia e nel Palazzetto dello Sport, compreso la costituzione di una comunità energetica rinnovabile.	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		700,000.00	9		
L00124360538202300009	9	D1523000020004	2023	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Realizzazione terrazza su Casa Umberto I (sopra poliambulatorio a Porto S. Stefano)	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300010	10		2024	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	05.31 - Culto	Realizzazione nuovi locali nei cimiteri comunali - Lotto 2	2	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300011	11		2024	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Rilascio pavimentazione e sottoservizi Corso Umberto I e il tratto	2	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300012	12		2024	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Rilascio pavimentazione e sottoservizi Piazzale dei Rioni, tratto da via Jacovacci a via Garibaldi	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300013	13		2024	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Adeguamento via dei mulini	2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300014	14		2024	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Ristrutturazione fabbricato ex ONMI - lotto 1	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300015	15		2025	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Rilascio pavimentazione e sottoservizi via S. Stefano a Porto S. Stefano	2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300016	16		2025	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria via acquedotto Leopoldino	2	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00			
L00124360538202300017	17		2025	PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016		04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Ristrutturazione fabbricato ex ONMI - lotto 2	2	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
															10.220.525,00	1.500.000,00	1.150.000,00	0,00	12.870.525,00	0,00		3.700.000,00		

- Note:**
- Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 - Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 - Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
 - Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016
 - Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016
 - Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 - Al sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demozione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

PARETI MARCO

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. Traccia di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00124360538202300001	D11E18000120004	Lavori di riqualificazione Asilo Ricasoli	PARETI MARCO	600,000.00	600,000.00	CPA	2	Si	Si	4			
L00124360538202300002	D11B19000110004	Realizzazione di una rotatoria su Strada Provinciale di Porto Ercole	PARETI MARCO	600,000.00	600,000.00	URB	2	Si	Si	2			
L00124360538202300003	D11F19000000004	Ristrutturazione edificio ex scuole elementari a Porto Ercole	PARETI MARCO	1,500,000.00	1,500,000.00	CPA	2	Si	Si	1			
L00124360538202300004	D11B21001110002	Realizzazione pista ciclabile da S. Liberata a Porto S. Stefano	PARETI MARCO	2,900,000.00	2,900,000.00	URB	2	Si	Si	1			
L00124360538202300005	D15I23000010004	Realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali - lotto 1	PARETI MARCO	200,000.00	200,000.00	MIS	2	Si	Si	1			
L00124360538202300006	D15I23000030005	Realizzazione parcheggio multipiano presso ex capannone Varoli di Porto S. Stefano	PARETI MARCO	3,000,000.00	3,000,000.00	URB	2	Si	Si	1			
L00124360538202300007	D15I22000740005	Copertura campi da tennis e Padel a Porto S. Stefano	PARETI MARCO	420,525.00	420,525.00	MIS	2	Si	Si	1			
L00124360538202300008	D14D23000180007	Realizzazione di due impianti fotovoltaici sulle coperture del complesso scolastico di via Lividonia e nel Palazzetto dello Sport, compreso la sostituzione di una comunità energetica rinnovabile.	PARETI MARCO	700,000.00	700,000.00	MIS	2	Si	Si	1			
L00124360538202300009	D15I23000020004	Realizzazione terrazza su Corso Umberto I (sopra poliambulatorio a Porto S. Stefano)	PARETI MARCO	300,000.00	300,000.00	URB	2	Si	Si	1			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

PARETI MARCO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

PARETI MARCO

Note

(1) breve descrizione dei motivi



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 16-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ANNI 2023/2024

Su proposta della Giunta Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*" - prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico finanziaria;
- l'art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" ha previsto l'obbligo di approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto che, ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*";

Posto che l'art. 6 del Decreto citato prevede per le amministrazioni la consultazione, ove possibile, della pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, ai fini della predisposizione del programma in argomento e dei relativi elenchi nonché del contenimento della spesa pubblica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2023 con la quale è stato adottato lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024;

Ritenuto quindi opportuno provvedere all'approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024, e delle relative schede previste dal D.M. MIT n. 14/2018, così come già adottati con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2023;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del DM sopra citato, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro deve essere trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 12 del DM n. 14/2018, al Tavolo tecnico dei soggetti agg regatori di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014;

Considerato che occorre provvedere all'approvazione degli atti in argomento in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuti i suddetti atti meritevoli di approvazione;

Rilevato che gli acquisti previsti nel programma biennale risultano finanziati con risorse proprie dell'ente ad eccezione di un servizio finanziato con apporto di capitali privati come risulta dallo schema del bilancio di previsione 2023- 2025;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell'intero procedimento;

Visti

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 14/2018;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 come risultanti dallo schema allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di riservarsi di apportare ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari in seguito alla sopravvenienza di nuove esigenze di programmazione che saranno oggetto anche di validazione per la loro sostenibilità finanziaria a seguito delle opportune variazioni al bilancio 2023-2025;

3. di dare atto che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione è inserito, nel DUP oggetto di approvazione nella seduta odierna;

4. di trasmettere ai Dirigenti dell'ente il Programma biennale di forniture e servizi 2023 – 2024 adottato per gli eventuali adempimenti di competenza;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nelle competenti sezioni di “*Amministrazione Trasparente*”, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29 comma 4 del D .Lgs. n. 50/2016.

6. di trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art.9, comma 2 del D.L. n. 66/2014, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro previste nel programma biennale di forniture e servizi 2023 - 2024;

Inoltre il Consiglio Comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 16-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ANNI 2023/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **17-02-2023**

IL RESPONSABILE
Iole Tommasini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	690,556.25	722,406.25	1,412,962.50
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	153,000.00	153,000.00	306,000.00
stanziamenti di bilancio	1,747,066.00	1,794,218.00	3,541,284.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	2,590,622.25	2,669,624.25	5,260,246.50

Il referente del programma

TACCIOLI STEFANO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00124360538202300001	2023		1		No	IT11A	Servizi	77313000-7	Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico	2	BENGASI FIORINI MICHELE			300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00				
S00124360538202300002	2023		1		No	IT11A	Servizi	90680000-7	Servizio di pulizia delle spiagge cale e relativi accessi all'interno del territorio del comune di Monte Argentario	2	BENGASI FIORINI MICHELE	9	Si	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00				
F00124360538202300001	2023		1		No	IT11A	Forniture	65310000-9	Convenzione affidamento servizio integrato energia immobili comunali	2	PARETI MARCO	12	No	400,000.00	454,150.00	254,450.00	1,108,600.00	0.00				
S00124360538202300003	2023		1		No	IT11A	Servizi	55321000-6	Refezione scolastica	2	SABATINI MARCO	12	No	65,000.00	65,000.00	65,000.00	195,000.00	0.00				
S00124360538202300004	2023		1		Si	IT11A	Servizi	65310000-9	Utenze	2	TACCIOLI STEFANO		No	130,000.00	130,000.00	130,000.00	390,000.00	0.00				
S00124360538202300005	2023		1		No	IT11A	Servizi	63720000-2	Servizio Ormezzi	2	COSTANZO STEFANO	12	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00				
S00124360538202300006	2023		1		No	IT11A	Servizi	60112000-6	Servizio trasporto	2	BENGASI FIORINI MICHELE	12	Si	153,000.00	153,000.00	153,000.00	459,000.00	459,000.00				
S00124360538202300007	2023		1		No	IT11A	Servizi	72511000-0	Servizi Informatici	1	FORMICOLA ANDREA		No	155,000.00	155,000.00	155,000.00	465,000.00	0.00				
S00124360538202300008	2023		1		No	IT11A	Servizi	80110000-8	Gestione Asili Nido	2	SABATINI MARCO	12	No	357,066.00	370,068.00	370,066.00	1,097,200.00	0.00				
S00124360538202300009	2023		1		No	IT11A	Servizi	64112000-4	Gestione stampa postalizzazione e rendicontazione violazione codice della strada	1	DELLA MONACA VINCENZO	12		185,000.00	185,000.00	185,000.00	555,000.00	0.00				
F00124360538202300003	2023		1		No	IT11A	Forniture	34992200-9	Fornitura di segnaletica orizzontale e verticale	1	DELLA MONACA VINCENZO	12	Si	59,906.25	59,906.25	59,906.25	179,718.75	0.00				
S00124360538202300010	2023		1		No	IT11A	Servizi	85312400-3	Assistenza disabili	2	SABATINI MARCO	12	No	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00				
S00124360538202300011	2023		1		No	IT11A	Servizi	60130000-8	Trasporti scolastici	1	SABATINI MARCO	12	No	245,000.00	245,000.00	245,000.00	735,000.00	0.00				
S00124360538202300012	2023		1		No	IT11A	Servizi	98380000-0	Randagismo cani	2	SABATINI MARCO	12	No	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00				
S00124360538202300013	2023		1		No	IT11A	Servizi	92522000-6	affidamento servizio gestione fortezze spagnole	2	FORMICOLA ANDREA	36		60,000.00	40,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00				
S00124360538202300014	2023		1		No	IT11A	Servizi	60112000-6	Trasporto Pubblico Locale	2	BENGASI FIORINI MICHELE	60	Si	95,650.00	127,500.00	286,875.00	510,025.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
														2.590.622.25 (13)	2.669.624.25 (13)	2.609.297.25 (13)	7.869.543.75 (13)	459.000.00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa al CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

TACCIOLI STEFANO

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

TACCIOLI STEFANO

Note

(1) breve descrizione dei motivi



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 16-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PER IL PERIODO 2023/2025 (ART. 3 COMMA 55 L. 24.12.2007 N. 244)

Su proposta dell'Assessore al Bilancio:

Il Consiglio Comunale

Richiamato l'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 che definisce le competenze del Consiglio Comunale;

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento :

– all'articolo 3, comma 55, ha disposto che “gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel”;

– all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di

completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)"

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 37 del 04.03.2008 nonché la successiva deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 6 del 14.03.2008, le quali pronunciandosi con riferimento alla normativa sopra richiamata, precisano che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge n. 244/2007 gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relative a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs n. 50/2016 in quanto già autonomamente disciplinati.

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti con gli atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativi al periodo 2023-2025 annualità 2023;

Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2023/2025, posto all'ordine del giorno di convocazione del Consiglio comunale in data odierna;

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007 e dell'art. 14 Decreto Legge 66/2014, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale;

Visto il vigente regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2023-2025 annualità 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
 - sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del quadro tecnico economico dell'opera da realizzare;
 - l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Infine con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 16-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PER IL PERIODO 2023/2025 (ART. 3 COMMA 55 L. 24.12.2007 N. 244)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **28-02-2023**

IL RESPONSABILE
Iole Tommasini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 28-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

Programma incarichi di collaborazione

(art. 3, comma 56, legge n. 244/2007 e art. 14, d.L. n. 66/2014)

OGGETTO dell'INCARICO	PROGRAMMA - PROGETTO	PREVISIONE DI SPESA	MODALITÀ D'AFFIDAMENTO	Responsabile	Note
DIREZIONE SCIENTIFICA MOSTRA PERMANENTE FORTEZZA SPAGNOLA	05.01-1.03	€ 8.000,00	AVVISO PUBBLICO/ AVVISO DIRETTO	DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DELL'AREA URBANISTICA RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'EDILIZIA ABITATIVA (PRATICHE CONDONO EDILIZIO)	08.01-2.02	€ 70.000,00	AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRIGENTE AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO E SUAP	
INDAGINI GEOFISICHE SUL TERRITORIO	08.01-1.03	€ 15.000,00	AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRIGENTE AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO E SUAP	
	TOTALE	€ 93.000,00			



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 02-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) E BILANCIO DI PREVISIONE ENTRAMBI RIFERITI AL TRIENNIO 2023/2025 (ARTT. 170 C. 1 - 174 D.LGS. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. 118/2011)

L'Assessore al Bilancio propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si struttura nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel Bilancio di Previsione;

Visti:

- L'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così

come novellato, che recita:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;

- l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l’articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni [...]”.

- L’articolo 170, comma 4, del TUEL reca inoltre:

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”

- l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Considerato che il termine di presentazione del DUP del 31 luglio, è stato definito non perentorio dalla Conferenza Stato – Città del 18.02.2016 e che è stato ribadito il carattere solo ordinatorio della scadenza del Documento Unico di Programmazione e, la fondazione ANCI (IFEL) ha avuto modo di precisare che la conferenza ha formalmente riaffermato l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che consente di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio;

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:

- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Visto l'art. 9-bis della Legge 7 agosto 2016 n. 160 di conversione del D.L. n. 113 del 24 giugno 2016, il quale ha abrogato l'obbligo di ottenere il parere dell'organo di revisione sul DUP e sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all'atto dell'approvazione finale dei suddetti documenti da parte del consiglio comunale;

Richiamata la Legge n. 197 del 29.12.2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025, pubblicata nella G.U. – serie generale n.303 – supplemento ordinario n. 43 del 29.12.2022 all'art. 1 comma 775 prevede che " ...omissis ... A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

Richiamate, ai sensi dell'art. 172 del TUEL 267/2000 le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale discusse ed approvate nella seduta del 27.01.2023:

- n. 6 avente ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale: determinazione delle tariffe, delle contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per gli anni 2023 – 2024 – 2025;
- n. 7 avente ad oggetto: "Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016";
- n. 8 avente ad oggetto: "Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023/2025 art. 58 D.L. 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n. 133";
- n. 9 avente ad oggetto: "Piano di zona PEEP e PIP – determinazione dei prezzi di cessione delle aree da cedere in diritto di proprietà ed in diritto di superficie;
- n.10 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale per il Triennio 2023/2025";
- n. 11 avente ad oggetto: "Destinazione dei proventi delle sanzioni ex art. 208 C.D.S.;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 27/01/2023 tramite la quale

si approva il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione 2023/2025 da sottoporre al Consiglio Comunale quale documento programmatico per gli esercizi relativi a detto periodo di programmazione;

Considerato che alla suddetta delibera sono allegati:

1. il Documento Unico di Programmazione contenente:
 - il Piano delle opere pubbliche per il periodo 2023/2025
 - il piano biennale per l'acquisizione dei beni e servizi 2023/2024
 - il piano delle alienazioni per il periodo 2023/2025
2. Lo schema di Bilancio di Previsione predisposto per gli anni 2023/2025;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025 e gli altri documenti contabili allo stesso allegati, sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2022 ad oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del Bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio 2021;

Viste le proposte al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi predisposte in base alla legislazione vigente:

Imposta Municipale Unica IMU

Addizionale Comunale all'IRPEF

Canone Unico patrimoniale;

Dato atto che per quanto riguarda il Piano Economico Finanziario della TARI, le tariffe saranno definite entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 differito al 30.04.2023 come già in precedenza evidenziato;

Visto l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35) lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 per il quale: per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2023/2025 e verificata la capacità di indebitamento dell'ente nei limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

Espresso che è elemento essenziale dotare l'Ente di un bilancio autorizzatorio al fine di permettere l'attuazione piena del principio contabile n. 16 – Principio della competenza finanziaria che testualmente recita:

[...] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Ritenuto, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l'azione amministrativa, indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita:

[...] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Ritenuto che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare l'ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l'attenzione all'attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151 e nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 TUEL.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Ente e allegato alla presente deliberazione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare, in conformità a quanto dispone il D.Lgs n. 118/2011 ed al discendente principio contabile della programmazione, il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2023/2025;

2) di prendere atto che tale documento ha compito programmatico e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;

3) di approvare, in conformità a quanto dispone il D.Lgs 118/2011 il Bilancio di Previsione per gli anni 2023/2025 ed i relativi allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs 167/2000;

4) di subordinare l'attivazione di ogni spesa, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, alla sua reale copertura finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151 e nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 TUEL;

Infine, al fine di dare immediata esecuzione alla programmazione dell'ente, con separata votazione

Il Consiglio Comunale Dichiara l'immediata esecutività ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs.267/2000



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 02-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) E BILANCIO DI PREVISIONE ENTRAMBI RIFERITI AL TRIENNIO 2023/2025 (ARTT. 170 C. 1 - 174 D.LGS. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. 118/2011)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **07-02-2023**

IL RESPONSABILE
Iole Tommasini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 07-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Provincia di Grosseto

**Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025
e documenti allegati**

L'ORGANO UNICO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.7 del 03/02/2023

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2023-2025, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, del Comune di Monte Argentario che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

li 03/02/2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi

(firmato digitalmente)

SOMMARIO

PREMESSA.....4

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE.....4

DOMANDE PRELIMINARI.....4

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-20255

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-20256

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI13

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2023-2025.....14

SPESE IN CONTO CAPITALE19

FONDI E ACCANTONAMENTI.....20

INDEBITAMENTO23

ORGANISMI PARTECIPATI24

PNRR24

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI25

CONCLUSIONI.....26

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Gabriele Deventi **revisore nominato** con delibera dell'organo consiliare n. 6 del 30.04.2020;

Premesso

che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs.118/2011.

che è stato ricevuto in data 27 gennaio 2023 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, approvato dalla giunta comunale in data 27.01.2023 con delibera n. 12, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;

visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

visti i regolamenti dell'Ente relativi ai tributi comunali.

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, in data 27.01.2023 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025.

L'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Monte Argentario registra una popolazione, al 01.01.2022, di n 12.064 abitanti.

L'Ente **non è** in disavanzo.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente entro il 30 novembre 2022 **ha** aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui: all'art. 11, co.3, del D.lgs. n.118/201; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2023-2025 che la legge n. 197 del 29.12.2022, art. 1 comma 775, ha differito al 30.04.2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

L'Ente **ha gestito il bilancio** in esercizio provvisorio, dal 01.01.2023, rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL..

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, ha effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti.

L'Ente è adempiente all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

L'Organo di revisione è **iscritto** alla BDAP.

L'Organo di revisione ha verificato, sulla base degli appositi parametri, che l'Ente **non risulta** strutturalmente deficitario.

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2023-2025 **non è stato previsto** l'applicazione di avanzo accantonato/vincolato presunto.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha applicato** al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, l'avanzo presunto di amministrazione relativo alla quota del primo bimestre 2023 dei contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 2022 che fanno riferimento a maggiori spese da inserire nella certificazione COVID-2019 per il 2022.

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 20 del 29/04/2022 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2021.

L'Organo di revisione ha formulato la propria relazione al rendiconto 2021 in data 08/04/2022 con verbale n 11/2021.

La gestione dell'anno 2021 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2021 pari ad € 15.976.995,98

così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Somme accantonate € 9.681.721,76

Fondi Vincolati € 4.271.910,91

Fondi destinati € 145.730,63

Fondi non vincolati € 1.877.632,68

di cui applicato all'esercizio 2022 sino alla data di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta:

Tab.01c

Ultimo rendiconto approvato - Avanzo applicato al bilancio (N-1)	2022
Avanzo ultimo rendiconto approvato applicato al bilancio N-1	3.926.233,10
di cui:	-
a) Quote accantonate	112.251,13
b) Quote vincolate	2.339.497,52
c) Quote destinate agli investimento	12.256,00
d) Quote disponibili	1.462.228,45
Totale Risultato amministrazione	3.926.233,10

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente è **intervenuto** per adeguare le risultanze del rendiconto agli esiti della Certificazione COVID 2022, riferita all'esercizio 2021.

L'Ente ha successivamente **provveduto** al relativo caricamento dei dati aggiornati in BDAP.

Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio e a tal fine è stato verificato che l'Ente ha stanziato la relativa copertura nelle previsioni 2023-2025.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Anno 2020	€ 6.785.290,85
Anno 2021	€ 8.825.984,72
Anno 2022	€ 10.322.329,28

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE

L'Organo di revisione ha verificato che il bilancio di previsione proposto **rispetta** il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di competenza **rispettano** il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di competenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2022 sono così formulate:

Tit.	Riepilogo Entrate per Titoli	Res.pres.31.12 2022	Previsioni	Assestato 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	FPV sp. correnti		Competenza	879.455,46	0,00	0,00	0,00
	FPV sp. c/capitale		Competenza	2.411.646,69	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo		Competenza	3.926.233,10	0,00		
	di cui: Autilizz. ant.		Competenza	0,00	0,00		
	di cui: Utilizzo FAL		Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.do cassa iniziale		Cassa	8.825.984,72	10.322.329,28		
1	Tributarie	10.502.229,00	Competenza	14.663.609,65	14.929.526,14	14.885.755,60	14.855.475,66
			Cassa	17.796.378,44	15.065.675,02		
2	Trasf. correnti	119.581,01	Competenza	1.507.537,36	771.062,87	732.900,00	732.900,00
			Cassa	1.595.120,61	890.643,88		
3	Extratributarie	2.554.332,61	Competenza	4.103.243,51	4.597.504,97	4.548.458,97	4.548.458,97
			Cassa	6.463.544,88	5.465.603,95		
4	In conto capitale	1.914.991,53	Competenza	7.354.189,19	5.422.446,25	2.020.000,00	1.713.640,00
			Cassa	7.982.438,32	3.752.437,78		
5	Riduz. attività fin.	0,00	Competenza	2.893.757,10	0,00	0,00	0,00
			Cassa	2.893.757,10	0,00		
6	Accens. prestiti	1.862.240,12	Competenza	1.200.000,00	2.100.000,00	600.000,00	500.000,00
			Cassa	2.055.615,06	1.226.825,84		
7	Anticipazioni	0,00	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00		
9	C/terzi	100.036,93	Competenza	3.974.330,00	3.974.330,00	3.974.330,00	3.974.330,00
			Cassa	4.074.366,93	4.074.366,93		
	Totale Titoli	17.053.411,20	Competenza	35.696.666,81	31.794.870,23	26.761.444,57	26.324.804,63
			Cassa	42.861.221,34	30.475.553,40		
	Totale generale	17.053.411,20	Competenza	42.914.002,06	31.794.870,23	26.761.444,57	26.324.804,63
			Cassa	51.687.206,06	40.797.882,68		

Tab.05a

Tit.	Riepilogo Spese per Titoli	Res.pres. 31.12 2022	Previsioni	Assestato 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	Disavanzo			0,00	0,00	0,00	0,00
	Dis. debito non contr.			0,00	0,00	0,00	0,00
1	Correnti	4.861.650,03	Competenza	22.244.430,58	20.134.995,93	19.959.900,90	19.453.515,85
			di cui già imp.		2.104.804,17	634.931,39	80.496,00
			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	24.860.016,79	21.893.388,07		
2	In conto capitale	4.218.301,03	Competenza	16.257.292,34	7.338.946,25	2.449.500,00	2.522.776,06
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	16.912.869,53	5.683.134,67		
3	Incr. attività fin.	0,00	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00		
4	Rimborso prestiti	74.066,14	Competenza	437.949,14	346.598,05	377.713,67	374.182,72
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	512.015,28	420.664,19		
5	Chiusura anticip.	0,00	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00		
7	C/terzi	579.599,46	Competenza	3.974.330,00	3.974.330,00	3.974.330,00	3.974.330,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	4.559.798,28	4.553.929,46		
	Totale Titoli	9.733.616,66	Competenza	42.914.002,06	31.794.870,23	26.761.444,57	26.324.804,63
			di cui già imp.		2.104.804,17	634.931,39	80.496,00
			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	46.844.699,88	32.551.116,39		
	Totale generale	9.733.616,66	Competenza	42.914.002,06	31.794.870,23	26.761.444,57	26.324.804,63
			di cui già imp.		2.104.804,17	634.931,39	80.496,00
			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	46.844.699,88	32.551.116,39		

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Come risulta dalla tabella sottostante, non risulta valorizzato il dato del Fondo Pluriennale Vincolato. L'Ente ha rinviato la relativa rideterminazione a seguito degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui da eseguirsi in fase di rendiconto 2022 e variazioni di bilancio conseguenti.

Tab.06a

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV)		2023
	FPV applicato in entrata	0,00
	FPV di parte corrente applicato	0,00
	FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
	FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
	FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
	FPV determinato in spesa	0,00
	FPV corrente:	0,00
	- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
	- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
	FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
	- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
	- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
	FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
	- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
	- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
	Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Tab.06b

Fondo pluriennale vincolato (FPV) iscritto in entrata - Fonti di finanziamento	2023
Fonti di finanziamento del FPV:	
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate corr. non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate corr. non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate corr. non vincolate in deroga per reimputazione impegni assunti sull'esercizio N-1, non divenuti esigibili	0,00
Entrate per reimputazione impegni assunti sull'esercizio N-1, non divenuti esigibili	0,00
Altro	0,00
Totale FPV entrata parte corrente (A)	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
Altro	0,00
Totale FPV entrata parte capitale (B)	0,00
Totale (A+B)	0,00

Verifica degli equilibri anni 2023-2025

L'Organo di revisione ha verificato:

che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011;

.che l'impostazione del bilancio di previsione 2023-2025 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

FAL – Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Equilibri di bilancio complessivo (Equilibrio economico-finanziario)	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (01.01.N)	10.322.329,28		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+ 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	- 0,00	0,00	0,00
B) Entrate Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00	+ 20.298.093,98	20.167.114,57	20.136.834,63
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Tit. 4.02.06 - Contributi agli invest. destinati a rimb. prestiti P.A.	+ 0,00	0,00	0,00
D) Spese Tit. 1.00 - Spese correnti	- 20.134.995,93	19.959.900,90	19.453.515,85
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	2.158.120,78	2.065.434,00	2.065.434,00
E) Spese Tit. 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	- 0,00	0,00	0,00
F) Spese Tit. 4.00 - Quote capitale amm.to mutui e prestiti obbligaz.	- 346.598,05	377.713,67	374.182,72
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-183.500,00	-170.500,00	309.136,06
Altre poste differenziali che hanno effetto sull'equilibrio			
H) Utilizzo risultato amm. presunto per spese correnti e rimb. prestiti	+ 0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00		
I) Entrate C/capitale destinate a spese correnti	+ 383.500,00	370.500,00	348.864,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	68.500,00	0,00	0,00
L) Entrate correnti destinate a spese C/Capitale	- 200.000,00	200.000,00	658.000,06
M) Entrate acc. prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	+ 0,00	0,00	0,00
Equilibrio parte corrente (O=G+H+I-L+M)	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato amm. presunto per spese di investimento	+ 0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	+ 0,00	0,00	0,00
R) Entrate Tit. 4.00-5.00-6.00	+ 7.522.446,25	2.620.000,00	2.213.640,00
C) Entrate Tit. 4.02.06 - Contributi agli invest. destinati a rimb. prestiti P.A.	- 0,00	0,00	0,00
I) Entrate C/capitale destinate a spese correnti	- 383.500,00	370.500,00	348.864,00
S1) Entrate Tit. 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	- 0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Tit. 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	- 0,00	0,00	0,00
T) Entrate Tit. 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni att. finanziaria	- 0,00	0,00	0,00
L) Entrate correnti destinate a spese C/Capitale	+ 200.000,00	200.000,00	658.000,06
M) Entrate accensione prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	- 0,00	0,00	0,00
U) Spese Tit. 2.00 - Spese in conto capitale	- 7.338.946,25	2.449.500,00	2.522.776,06
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	0,00	0,00	0,00
V) Spese Tit. 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	- 0,00	0,00	0,00
E) Spese Tit. 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+ 0,00	0,00	0,00
Equilibrio parte capitale (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Tit. 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	+ 0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Tit. 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	+ 0,00	0,00	0,00
T) Entrate Tit. 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di att. finanziaria	+ 0,00	0,00	0,00
X1) Spese Tit. 3.02 per Concessione crediti di breve termine	- 0,00	0,00	0,00
X2) Spese Tit. 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	- 0,00	0,00	0,00
Y) Spese Tit. 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	- 0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			
Equilibrio parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato presunto per fin. spese correnti (H) al netto FAL	- 0,00		
Equilibrio parte corrente ai fini copertura invest. pluriennali	0,00	0,00	0,00

Le eccezioni previste dal D,Lgs.118/2011 che modificano gli equilibri del bilancio corrente ed investimenti sono le seguenti:

Tab.07c

Eccezioni previste dal D.Lgs. 118/11 che modificano gli equilibri del bilancio corrente e del bilancio investimenti	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Entrate correnti che finanziano il bilancio investimenti			
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	200.000,00	200.000,00	658.000,06
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale (L)	200.000,00	200.000,00	658.000,06
Entrate investimenti che finanziano il bilancio corrente			
Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale destinate a spese correnti	383.500,00	370.500,00	348.864,00
Totale (C+I)	383.500,00	370.500,00	348.864,00
Accensione di prestiti che finanziano spese correnti			
Accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale (M)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti che espandono il bilancio investimenti			
Spese correnti che costituiscono investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti assimilabili a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale (..)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento che espandono il bilancio corrente			
Trasferimenti in conto capitale che non costituiscono investimenti (da Macr)	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale assimilabili a spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Totale (E)	0,00	0,00	0,00

L'equilibrio finale è pari a zero.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che:

la previsione di cassa relativa all'entrata **sia stata** tenendo conto del *trend* della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate;

gli stanziamenti di cassa **comprendono** le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Tab.08a

Previsioni di Cassa delle entrate (Riepilogo generale entrate per Titoli)	Res.pres. 31.12 2022	Prev. Comp. 2023	Totale (Res. + Comp.)	Prev. Cassa 2023
Fondo iniziale di Cassa (01.01.N)				10.322.329,28
Tit.1 - Tributi	10.502.229,00	14.929.526,14	25.431.755,14	15.065.675,02
Tit.2 - Trasferimenti correnti	119.581,01	771.062,87	890.643,88	890.643,88
Tit.3 - Extratributarie	2.554.332,61	4.597.504,97	7.151.837,58	5.465.603,95
Tit.4 - In conto capitale	1.914.991,53	5.422.446,25	7.337.437,78	3.752.437,78
Tit.5 - Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.6 - Accensione prestiti	1.862.240,12	2.100.000,00	3.962.240,12	1.226.825,84
Tit.7 - Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	100.036,93	3.974.330,00	4.074.366,93	4.074.366,93
Totale Titoli	17.053.411,20	31.794.870,23	48.848.281,43	30.475.553,40
Totale generale delle Entrate	17.053.411,20	31.794.870,23	48.848.281,43	40.797.882,68

Previsioni di Cassa delle uscite (Riepilogo generale uscite per Titoli)	Res.pres. 31.12 2022	Prev. Comp. 2023	Totale (Res. + Comp.)	Prev. Cassa 2023
Tit.1 - Correnti	4.861.650,03	20.134.995,93	24.996.645,96	21.893.388,07
Tit.2 - In conto capitale	4.218.301,03	7.338.946,25	11.557.247,28	5.683.134,67
Tit.3 - Spese incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.4 - Rmborso di prestiti	74.066,14	346.598,05	420.664,19	420.664,19
Tit.5 - Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.7 - Spese per conto terzi e partite di giro	579.599,46	3.974.330,00	4.553.929,46	4.553.929,46
Totale Titoli	9.733.616,66	31.794.870,23	41.528.486,89	32.551.116,39
Saldo di cassa				8.246.766,29

L'Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con applicazione dell'avanzo libero o con il margine differenziale di competenza **sono state** determinate sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera.

L'Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento **sono coerenti** con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

L'Organo di revisione ritiene che:

- le previsioni di cassa **rispecchiano** gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese;
- non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2023, comprendente la cassa vincolata, è di euro 10.322.329,28.

Utilizzo proventi alienazioni

L'Organo di revisione ha verificato che Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

L'ente ha rispettato il dettame dell'art.1 comma 443 della legge 228/2012 e dell'art.56 bis, comma 11, D.L.n.69/2013, il 10% dei proventi derivanti da dismissioni di beni immobiliari finanziano obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Organo di revisione ha verificato che Ente **si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **abbia correttamente** codificato ai fini della transazione elementare le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti.

L'Organo di revisione ha verificato che ai fini degli equilibri di bilancio vi sia un coerente rapporto tra entrate e spese non ricorrenti.

La nota integrativa

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

L'Organo di revisione attesta che il presente parere è da considerarsi esaustivo anche del parere sul Documento Unico di programmazione in quanto la Giunta Comunale ha deliberato con unico atto richiamato in premessa sia il Bilancio di previsione che il Documento Unico di programmazione.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2023-2025.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, deliberato con atto di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2023, di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.lgs. 165/2001 è stata approvata con atto di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2023 secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'Organo di revisione ha formulato il parere con verbale n.1 in data 23.01.2023;

L'Organo di revisione ha verificato che la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2023-2025, **tiene conto** dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa previsti dalla normativa

L'Organo di revisione **ritiene** che la previsione triennale sia coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

L'Organo di revisione **ritiene** che le previsioni per gli anni 2023-2025 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Programma degli incarichi

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha in corso di predisposizione la proposta di deliberazione di approvazione del programma degli incarichi che verrà inserita all'o.d.,g della seduta di consiglio comunale relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha dedicato, al momento, una sezione del DUP al PNRR.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2023-2025, alla luce della manovra disposta dall'ente, l'Organo di revisione ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0.80%: con una soglia di esenzione per redditi di euro 9.000,00.

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di gettito **sono coerenti** a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751 nonchè del disposto di cui alla :

Tab.09b

IMU	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Imposta municipale sugli immobili (IMU)	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
Totale	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

Tab.09c

TARI	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Tassa sui rifiuti (TARI)	5.199.195,00	5.135.026,14	5.129.755,60	5.129.475,66
FCDE competenza	1.772.925,52	2.243.832,78	2.151.146,00	2.151.146,00
FCDE per TARI	857.000,00	1.001.884,88	963.500,00	963.500,00

La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. Le previsioni sono collegate al PEF rifiuti come approvato.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

L'Organo di revisione ha verificato che:

- la modalità di commisurazione è stata fatta sulla base del criterio medio - ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;
- la disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale;
- la quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente ammonta ad euro 2.243.832.78
- il pagamento della TARI **non avviene** tramite il sistema pagoPA.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha previsto degli introiti derivanti dalla Tassa di Concorso:

Tab.09d

Altri Tributi	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri	2.450,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	2.450,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tab.10a

Recupero evasione singolo tributo (da Tit.1/E)	Accertamento 2021	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
IMU	751.661,00	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Accantonamento FCDE	1.333.761,99	373.410,00	594.960,00	594.960,00	594.960,00
TASI	88.658,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Accantonamento FCDE	21.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	918.950,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Accantonamento FCDE	947.846,69	225.040,00	249.120,00	249.120,00	249.120,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento FCDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento FCDE			0,00	0,00	0,00
Totale	1.759.269,00	1.730.000,00	2.030.000,00	2.020.000,00	2.010.000,00
Totale FCDE	2.302.627,52	598.450,00	844.080,00	844.080,00	844.080,00

L'Organo di revisione **ritiene** la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Tab.11a

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione CDS (Codice della strada)	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Sanzioni ex art.208, comma 1, CDS	800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Coattivo Violazioni al CDS	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Totale	800.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	253.760,00	270.750,00	216.600,00	216.600,00
Percentuale fondo (%)	31,72%	36,10%	36,10%	36,10%

L'Organo di revisione **ritiene** la quantificazione dello stesso congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è specificata nella delibera di Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2023 ed è pari ad euro 750.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285) a cui va detratta la somma di € 270.750,00 quale importo destinato al fondo crediti di dubbia esigibilità, conseguentemente la somma di euro 239.625,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 22.500,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata interamente al titolo 1 spesa corrente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** provveduto alla certificazione al Ministero dell'Interno dell'utilizzo delle sanzioni al codice della strada per gli esercizi precedenti.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Tab.12a

Proventi dei beni dell'ente	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Canoni di locazione	265.100,00	365.100,00	362.000,00	362.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro				
Totale	265.100,00	365.100,00	362.000,00	362.000,00
Fondo crediti dbbia esigibilità (FCDE)	8.543,39	9.074,90	8.923,00	8.923,00
Percentuale fondo (%)	3,22%	2,49%	2,46%	2,46%

L'Organo di revisione **ritiene** la quantificazione del FCDE congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici e vendita di beni

Il dettaglio delle previsioni di proventi dei servizi dell'Ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Proventi dalla vendita di beni e proventi di servizi pubblici	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Vendita beni (PDC E.3.01.01.01.000)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di servizi (E.3.01.02.01.000)	480.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Totale	480.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	3.607,00	4.459,00	4.459,00	4.459,00
Percentuale fondo (%)	0,75%	0,95%	0,95%	0,95%

L'Organo di revisione **ritiene** la quantificazione del FCDE congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 6 del 27.01.2023, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 76,97%.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti.

Tab.13a

Percentuale copertura servizi a domanda individuale	Prev. Entrata 2023	Prev. Spesa 2023	Saldo	% copertura prevista	FCDE 2023
MENSA	60.000,00	146.500,00	-86.500,00	40,96%	0,00
APPRODI TURISTICI	178.000,00	178.000,00	0,00	100,00%	0,00
MOSTRE E MUSEI	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%	0,00
ASILO NIDO	195.000,00	238.119,57	-43.119,57	81,89%	1.815,00

L'Organo di revisione prende atto che l'ente **non ha** provveduto ad adeguare le seguenti tariffe dei servizi sopra indicati

Canone unico patrimoniale

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente:

Tab.14a

Canone unico Patrimoniale	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Canone unico patrimoniale	245.130,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale	245.130,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	5.000,00	27.872,00	27.872,00	27.872,00
Percentuale fondo (%)	2,04%	7,96%	7,96%	7,96%

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Tab.15a

Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni	Accertamento 2021	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Entrate per titoli abitativi e sanzioni	1.230.367,24	1.725.179,00	1.360.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
Totale entrata	1.230.367,24	1.725.179,00	1.360.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
Destinazione in spesa					
Spesa corrente	271.393,00	270.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Spesa in conto capitale	774.011,50	1.455.179,00	1.045.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
Totale uscita	1.045.404,50	1.725.179,00	1.360.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **rispetta** i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016 art.1 comma 460 e smi e dalle successive norme derogatorie.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2023-2025 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2022 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

Tab.16a

Macroaggregati Spesa corrente	Assestato 2022	Prev. CP 2023	Prev. CP 2024	Prev. CP 2025
101 - Redditi da lavoro dipendente	4.432.144,05	4.383.580,50	4.358.580,50	4.358.580,50
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	877.623,50	487.455,00	485.455,00	485.455,00
103 - Acquisto di beni e servizi	12.863.923,77	11.493.929,42	11.466.228,19	11.162.307,25
104 - Trasferimenti correnti	1.717.493,02	976.651,70	886.651,70	726.651,70
105 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Interessi passivi	264.615,96	255.167,06	335.108,52	344.890,40
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.254,00	7.000,00	0,00	0,00
110 - Altre spese correnti	2.081.376,28	2.531.212,25	2.427.876,99	2.375.631,00
Totale	22.244.430,58	20.134.995,93	19.959.900,90	19.453.515,85

Acquisto beni e servizi

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni **sono** costruite tenendo conto/non tenendo conto del tasso di inflazione programmata.

In relazione alle spese per consumi energetici, l'Organo di revisione prende atto del seguente andamento:

Tab.16c

Analisi della spesa per forniture energetiche (da Tit. 1/U, Macro 103)	Assestato 2022	Prev. CP 2023	Prev. CP 2024	Prev. CP 2025
Energia elettrica (PDC U.1.03.02.05.004)	384.650,00	193.150,00	178.650,00	178.650,00
Gas (PDC U.1.03.02.05.006)	179.897,43	146.560,00	142.000,00	142.000,00
Contratti servizio illuminaz. pubbl. (PDC U.1.03.02.15.015)	680.000,00	422.000,00	476.150,00	276.150,00
Utenze per altri servizi n.a.c. (PDC U.1.03.02.05.9999)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parziale (spese forniture energetiche)	1.244.547,43	761.710,00	796.800,00	596.800,00
Altre spese per acquisto beni e servizi	11.619.376,34	10.732.219,42	10.669.428,19	10.565.507,25
Totale Macro 103	12.863.923,77	11.493.929,42	11.466.228,19	11.162.307,25

Spese di personale

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è **contenuto** entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di

appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, **ha previsto** incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020).

L'Organo di revisione **ha effettuato** l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza 7/2022.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2023-2025, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno

Tab.16b

Redditi di lavoro dipendente (Spesa per il personale - Macroaggregato 101)	Assestato 2022	Prev. CP 2023	Prev. CP 2024	Prev. CP 2025
Redditi di lavoro dipendente (Macroaggregato 101)	4.432.144,05	4.383.580,50	4.358.580,50	4.358.580,50
Totale	4.432.144,05	4.383.580,50	4.358.580,50	4.358.580,50

La spesa risulta coerente con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 3.317.015,36, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa di personale **tiene conto** degli effetti prodotti dal rinnovo del CCNL 2019-2021

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha predisposto** la pianificazione del fabbisogno del personale 2023-2025 in maniera coerente ai progetti del PNRR.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente **ha** in servizio un dirigente (Dirigente Area Amministrativa) a tempo determinato e prevede di assumere personale sempre a tempo determinato, in ottemperanza agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.L. 152/2021.

L'Ente non ha spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale previste, negli anni 2023, 2024 e 2025, sono finanziate come segue:

Tab.07b

Equilibri di bilancio - Parte investimenti (Equilibrio economico-finanziario)	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
P) Utilizzo risultato amm. presunto per spese di investimento	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Tit. 4.00-5.00-6.00	7.522.446,25	2.620.000,00	2.213.640,00
C) Entrate Tit. 4.02.06 - Contrib. agli invest. destinati a rimb. prestiti P.A.	0,00	0,00	0,00
I) Entrate C/capitale destinate a spese correnti	383.500,00	370.500,00	348.864,00
S1) Entrate Tit. 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Tit. 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Tit. 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni att. finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate correnti destinate a spese C/Capitale	200.000,00	200.000,00	658.000,06
M) Entrate accensione prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Tit. 2.00 - Spese in conto capitale	7.338.946,25	2.449.500,00	2.522.776,06
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	0,00	0,00	0,00
V) Spese Tit. 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Tit. 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Equilibrio parte capitale (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione ha verificato che le opere di importo superiore ai 100.000,00 Euro **sono state** inserite nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione per l'esercizio 2023 delle spese in conto capitale di importo superiore ai 100.000,00 Euro, **corrisponde** con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.

FONDI E ACCANTONAMENTI

Fondo di riserva di competenza

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

Tab.18a

Fondo di riserva ordinario di competenza (confronto con Totale spese correnti)	Prev. CP 2023	Prev. CP 2024	Prev. CP 2025
Spese correnti (Tit.1/U)	20.134.995,93	19.959.900,90	19.453.515,85
Fondo di riserva ordinario (Tit.1/U, Miss. 20, Progr. 1, Macro 10)	69.991,47	64.842,99	60.597,00
Percentuale fondo riserva su totale spese correnti	0,35%	0,32%	0,31%

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondo di riserva di cassa

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'ente nella missione 20, programma 1 **ha stanziato** il fondo di riserva di cassa per un importo pari a:

Tab.18b

Fondo di riserva di cassa	Prev. CS 2023	Prev. CS 2024	Prev. CS 2025
Fondo di riserva di cassa (Tit.1/U, Miss. 20, Progr. 1)	150.000,00	-	-

- la consistenza del fondo di riserva di cassa **rientra** nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nella missione 20, programma 2 è presente, per ciascun anno del triennio, un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2023-2025

Tab.19a

Accantonamento FCDE 2023 (riepilogo per Titoli)	Stanziamiento di CP Bilancio (a)	Accant. FCDE obbligatorio (b)	Accant. FCDE effettivo (c)	Differenza (d=c-b)	Percentuale accantonata (e=c/a)
Tit. 1 - Tributarie	14.929.526,14	1.498.644,88	1.845.964,88	347.320,00	12,36%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	771.062,87	0,00	0,00	0,00	-
Tit. 3 - Extratributarie	4.597.504,97	312.155,90	312.155,90	0,00	6,79%
Tit. 4 - In conto capitale	5.422.446,25	85.712,00	85.712,00	0,00	1,58%
Tit. 5 - Riduzione attività finanz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale	25.720.540,23	1.896.512,78	2.243.832,78	347.320,00	8,72%
Di cui: FCDE di parte corrente	20.298.093,98	1.810.800,78	2.158.120,78	347.320,00	10,63%
Di cui: FCDE in C/Capitale	5.422.446,25	85.712,00	85.712,00	0,00	1,58%

Tab.19b

Accantonamento FCDE 2024 (riepilogo per Titoli)	Stanziamiento di CP Bilancio (a)	Accant. FCDE obbligatorio (b)	Accant. FCDE effettivo (c)	Differenza (d=c-b)	Percentuale accantonata (e=c/a)
Tit. 1 - Tributarie	14.885.755,60	1.369.940,00	1.807.580,00	437.640,00	12,14%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	732.900,00	0,00	0,00	0,00	-
Tit. 3 - Extratributarie	4.548.458,97	257.854,00	257.854,00	0,00	5,67%
Tit. 4 - In conto capitale	2.020.000,00	85.712,00	85.712,00	0,00	4,24%
Tit. 5 - Riduzione attività finanz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale	22.187.114,57	1.713.506,00	2.151.146,00	437.640,00	9,70%
Di cui: FCDE di parte corrente	20.167.114,57	1.627.794,00	2.065.434,00	437.640,00	10,24%
Di cui: FCDE in C/Capitale	2.020.000,00	85.712,00	85.712,00	0,00	4,24%

Tab.19c

Accantonamento FCDE 2025 (riepilogo per Titoli)	Stanziamiento di CP Bilancio (a)	Accant. FCDE obbligatorio (b)	Accant. FCDE effettivo (c)	Differenza (d=c-b)	Percentuale accantonata (e=c/a)
Tit. 1 - Tributarie	14.855.475,66	1.279.620,00	1.807.580,00	527.960,00	12,17%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	732.900,00	0,00	0,00	0,00	-
Tit. 3 - Extratributarie	4.548.458,97	257.854,00	257.854,00	0,00	5,67%
Tit. 4 - In conto capitale	1.713.640,00	85.712,00	85.712,00	0,00	5,00%
Tit. 5 - Riduzione attività finanz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale	21.850.474,63	1.623.186,00	2.151.146,00	527.960,00	9,84%
Di cui: FCDE di parte corrente	20.136.834,63	1.537.474,00	2.065.434,00	527.960,00	10,26%
Di cui: FCDE in C/Capitale	1.713.640,00	85.712,00	85.712,00	0,00	5,00%

gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, **corrispondono** con quanto riportano nell'allegato c), colonna c).

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente ha utilizzato il metodo ordinario.

L'Ente **ha utilizzato** il metodo la media semplice metodo 2 (sono presi in considerazione oltre agli incassi di competenza anche le riscossioni in conto residui attivi effettuate su accertamenti dell'esercizio precedente).

L'Ente **si è avvalso**, quindi, della c.d. "regola del +1" come da FAQ 26 di Arconet.

L'Ente ai fini del calcolo della media **si è avvalso** nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023-2025 risulta come dai seguenti prospetti:

Tab.19d

Riepilogo FCDE (Missione 20, Programma 2)	Prev. CP 2023	Prev. CP 2024	Prev. CP 2025
Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in competenza	2.243.832,78	2.151.146,00	2.151.146,00
Totale	2.243.832,78	2.151.146,00	2.151.146,00

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento alla missione 20 programma 3 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio) è congruo.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2023-2025 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

Tab.20d

Accantonamento in Altri fondi (Miss. 20, Progr. 03)	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Note
Accantonamento per:				
- Rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00	
- Oneri futuri	0,00	0,00	0,00	
- Perdite docietà partecipate	9.500,00	4.000,00	4.000,00	
- Spese potenziali	35.000,00	60.000,00	12.000,00	
- Indennità fine mandato	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
- Perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00	
- Garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	
- Aumenti contrattuali	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
- Altro	0,00	0,00	0,00	
Totale (Miss.20 - Progr.3)	155.600,00	175.100,00	127.100,00	

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha accantonato** risorse per gli aumenti contrattuali del personale dipendente CCNL 2022-2024.

22

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Ente al 31.12.2022 **rispetta** i criteri previsti dalla norma in materia di pagamenti e pertanto **non è soggetto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali giusta delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27.12.2023.

Nel caso in cui l'Ente si trovasse a non rispettare i criteri previsti dalla norma dovrà procedere, entro il 28 febbraio, ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nella missione 20, programma 3 **non ha stanziato** il fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- **ha** effettuato le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2022 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Tab.21a 21a

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel Risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato	Ultimo Rend. approvato
Fondo rischi contenzioso	1.600.000,00
Fondo oneri futuri	0,00
Fondo perdite società partecipate	112.941,99
Altri fondi (..specificare) Indennità di fine mandato	11.090,00
Rinnovi contrattuali	123.251,13
	0,00
Totale	1.847.283,12

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Tab.22b

Evoluzione dell'indebitamento nel quinquennio	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2026
Residuo debito (+)	8.123.092,73	7.863.567,57	8.794.918,43	10.548.320,38	10.770.606,71
Nuovi prestiti (+)	0,00	1.200.000,00	2.100.000,00	600.000,00	500.000,00
Prestiti rimborsati (-)	259.525,16	268.649,14	346.598,05	377.713,67	374.182,72
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	7.863.567,57	8.794.918,43	10.548.320,38	10.770.606,71	10.896.423,99
Sosp. mutui da norme emergenz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23

L'Organo di revisione ha verificato che l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale **risulta** compatibile per gli anni 2023, 2024 e 2025 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Tab.22c

Oneri finanziari ammortamento prestiti e rimborso capitale	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2026
Oneri finanziari	272.312,96	264.615,96	255.167,06	335.108,52	344.890,40
Quota capitale	259.525,16	268.649,14	346.598,05	377.713,67	374.182,72
Totale fine anno	531.838,12	533.265,10	601.765,11	712.822,19	719.073,12

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 per interessi passivi è congrua.

Tab.22a

Incidenza interessi passivi su entrate correnti	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2026
Interessi passivi	272.312,96	264.615,96	255.167,06	245.394,05	231.077,73
Entrate correnti	17.935.543,87	18.135.632,90	19.352.462,05	18.562.995,70	18.366.995,70
% su entrate correnti	1,52%	1,46%	1,32%	1,32%	1,26%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente prevede l'estinzione anticipata di prestiti finanziata da proventi da alienazioni nei limiti di legge.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12.

L'Organo di Revisione prende atto che l'Ente ha le seguenti società partecipate in perdita: Co.Se.Ca. srl in liquidazione

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.

Tab.23a

Accantonamento a copertura perdite di società partecipate (Denominazione partecipata)	Perdita / Diff. valore a costo	Quota ente	Fondo
COSECA SRL IN LIQUIDAZIONE	15.066,00	9,26	4.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale	15.066,00	9,26	4.000,00

24

L'Ente ha provveduto con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 25/11/2022 alla revisione periodica delle Partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 del TUSP D.Lgs. 175/2016 nella quale si dà atto della volontà dell'Ente di procedere al recesso ex-lege delle azioni delle Soc. partecipate Grosseto Fiere e R.A.M.A. Spa.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'organizzazione dell'Ente pare sufficiente per seguire l'intervento finanziato con risorse PNRR come sotto specificato.

L'Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente parere come di seguito riepilogati:

Effic. Energia e svil. Terr. Sost. (non nativo) missione 01.05.2.02

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
 delle previsioni definitive 2023-2025;
 del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
 della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
 degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
 degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
 degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
 della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e degli obiettivi del PNRR, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi finanziamenti:

Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Riguardo agli accantonamenti

Congrui gli stanziamenti della missione 20 come evidenziata nell'apposita sezione.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
delle variazioni rispetto all'anno precedente;
della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione:

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Gabriele Deventi

(firmato digitalmente)



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 22-02-2023

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE TEMPORANEA DI STUDIO SULLA SPIAGGIA ACQUA DOLCE (EX ART.15 REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che nella seduta del Consiglio Comunale del 25.11.2022 da parte di vari Consiglieri è stata portata all'attenzione del C.C. la questione relativa ai lavori per la messa in sicurezza della Spiaggia dell'Acqua Dolce. Dalla discussione è emersa la necessità di vigilare sul corretto ripristino della spiaggia terminati i lavori. Il sindaco ha proposto di istituire una Commissione per controllare.

Visto il verbale dell'incontro del 29.11.2022 (allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale) tenutosi tra alcuni consiglieri comunali al fine di discutere i poteri, l'oggetto dello studio ed il termine entro il quale deve essere presentata la relazione finale della Costituenda Commissione temporanea di studio ex art. 15 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Atteso che, quanto all'oggetto, la costituenda commissione provvederà a controllare e vigilare il corretto ripristino della spiaggia Acqua Dolce interessata dall'intervento di messa in sicurezza.

A tal fine la commissione avrà accesso a tutti i documenti in atti e futuri, ivi compresi quelli prodotti da altri Enti (es. A.R.P.A.T., Soprintendenza...) per l'espletamento dell'incarico di cui all'oggetto.

Richiamati:

- l'art. 38, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ai sensi del quale "Quando lo Statuto lo prevede, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori";

- l'art. 14 del vigente Statuto comunale che al comma 1 prevede "Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, di studio e d'indagine. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale e hanno carattere consultivo" e al comma 3 dispone "Il regolamento disciplina la composizione numerica, i

poteri, i compiti, l'organizzazione e la pubblicità dei lavori. Può essere previsto un sistema di rappresentanza per delega.”

- Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 29/07/2016, ed in particolare l'art. 15 “Commissioni consiliari temporanee di studio” ai sensi del quale:

“Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari temporanee di studio su materie di interesse del Comune. Tali Commissioni sono elette dal Consiglio Comunale nel suo seno.

Per i criteri e le modalità di composizione e funzionamento si applicano le medesime disposizioni previste Titoli I al Capo IV “Commissioni Consiliari” del presente Regolamento.

La deliberazione del Consiglio Comunale che costituisce la Commissione consiliare temporanea ne stabilisce i poteri, determina l'oggetto dello studio ed il termine entro il quale deve compiersi e deve essere presentata la relazione conclusiva.

La partecipazione a dette Commissioni consiliari temporanee non dà luogo al percepimento di gettone di presenza.”

- *l'art. 11 del predetto regolamento, ai sensi del quale ciascuna Commissione consiliare è composta da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare e tutti i Consiglieri comunali non appartenenti a gruppi consiliari possono partecipare al lavoro delle Commissioni con diritto di parola.*

Considerato che, nella conferenza dei Capogruppo, ogni gruppo ha indicato un proprio rappresentante, da nominare nella commissione temporanea come segue:

- Consigliere Riccardo Alocci – Gruppo Proposta Comune;
- Consigliere Cecilia Costagliola – Gruppo Argentario Insieme;
- Consigliere Priscilla Schiano – Gruppo Forza Argentario;
- Consigliere Luigi Scotto – Gruppo Argentario il progetto;
- Consigliere Michele Lubrano – Gruppo consiliare Civico 23.

Atteso che:

- la commissione temporanea ha lo scopo di esaminare ed approfondire le tematiche, controllare e vigilare il corretto ripristino della Spiaggia Acqua Dolce interessata dall'intervento di messa in sicurezza;

- ha poteri esclusivamente consultivi e di proposta e suggerimenti all'Amministrazione comunale;

- la durata è fissata alla scadenza dell'attuale consiliatura;

- la partecipazione alla commissione temporanea non dà diritto ad alcun gettone di presenza né ad alcun rimborso spese.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Dato atto che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, non avendo riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- Di istituire la Commissione consiliare temporanea di studio sulla Spiaggia Acqua Dolce, , ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, avente lo scopo di studiare esaminare ed approfondire le tematiche, controllare e vigilare il corretto ripristino della Spiaggia Acqua Dolce interessata dall'intervento di messa in sicurezza, che riguardano l'ambito e la competenza amministrativa comunale;

- Di dare atto che commissione temporanea sarà composta come segue:

- Consigliere Riccardo Alocci – Gruppo Proposta Comune;
- Consigliere Cecilia Costagliola – Gruppo Argentario Insieme;
- Consigliere Priscilla Schiano – Gruppo Forza Argentario;
- Consigliere Luigi Scotto – Gruppo Argentario il progetto;
- Consigliere Michele Lubrano – Gruppo consiliare Civico 23.

- Di stabilire che la predetta commissione:

- ha poteri esclusivamente consultivi e di proposta e suggerimenti all'Amministrazione comunale;

- la durata è fissata alla scadenza dell'attuale consiliatura;

- la partecipazione alla commissione temporanea non dà diritto ad alcun gettone di presenza né ad alcun rimborso spese.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentirne immediatamente l'operatività per affrontare le tematiche legate al corretto ripristino della Spiaggia Acqua Dolce.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 22-02-2023

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE TEMPORANEA DI STUDIO SULLA SPIAGGIA ACQUA DOLCE (EX ART.15 REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **27-02-2023**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

**INCONTRO CONSIGLIERI COMUNALI FACENTI PARTE DELLA COSTITUENDA
COMMISSIONE TEMPORANEA DI STUDIO EX ART.15 REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

In data 29.11.2022 alle ore 12 si riuniscono i consiglieri comunali Priscilla Schiano, Michele Lubrano, Luigi Scotto, Cecilia Costagliola, Giuseppe Sordini in qualità di presidente del Consiglio Comunale e la Dott.ssa Iole Tommasini quale Segretario Generale del Comune di Monte Argentario al fine di discutere i poteri, l'oggetto dello studio ed il termine entro il quale deve essere presentata la relazione finale.

Quanto all'oggetto, la costituenda commissione provvederà a controllare e vigilare il corretto ripristino della spiaggia Acqua Dolce interessata dall'intervento di messa in sicurezza.

A tal fine la commissione avrà accesso a tutti i documenti in atti e futuri, ivi compresi quelli prodotti da altri Enti (es. A.R.P.A.T., Soprintendenza...) per l'espletamento dell'incarico di cui all'oggetto.

Ai fini della predisposizione della delibera consiliare concernente la costituenda commissione, i consiglieri comunali presenti all'incontro odierno si riservano di integrare e/o modificare l'oggetto ed i poteri dell'anzidetta commissione.

Monte Argentario, li 29.11.2022

Priscilla Schiano

Michele Lubrano

Luigi Scotto

Cecilia Costagliola

Giuseppe Sordini, Presidente del Consiglio Comunale e

Il Segretario Generale Dott.ssa Iole Tommasini



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1 DEL 03-01-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE.
ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000

IL RESPONSABILE U.O.A. PROPONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

“ Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza” :
n. 29875/2013

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di

società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art.194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

- ogni ufficio è tenuto a proporre al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, con la redazione di apposita relazione istruttoria, da allegare alla delibera;

Atteso che in data 29/10/2022 Prot. 35289 è stata notificata a questa Amministrazione Sentenza n. 29875/2013 emessa dal Giudice di Pace di Roma il 11/04/2011, depositata in cancelleria il giorno 27/08/2013 a favore del procuratore antistatario del sig. Campi Federico Marzio, Adv. Raniero Valle con studio Legale a Roma in C. ne Clodia 76/A il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario solidale con Agenzia Riscossione, Comune di Nocera Umbra, Comune di Tarquinia e Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio quali parti convenute, che liquida in € 1.364,00 di cui € 114,00 per spese, € 650,00 per diritti, € 600,00 per onorari oltre spese generali, IVA e C.A. per un totale di € 1.069,00 poiché l'Avvocato antistatario è IVA esente.

Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale ammonta ad € 321,80, giusto prospetto fattura del procuratore antistatario per la quota parte del Comune di Monte Argentario, di cui al prot. 35289 del 29/10/2022, in atti allegato.

onorari di giudizio	€ 1.250,00
spese generali 15%	€ 187,00
CAP 4%	€ 57,50
IVA 22%	esente
Spese	€ 114,00
TOTALE	€ 1.069,00

Considerato che, nel caso di specie, il Comune provvede al riconoscimento ed al pagamento della propria quota parte come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravii e conseguenze per consapevole inerzia. Contestualmente si dà atto che saranno intraprese azioni nei confronti degli Enti coinvolti, per l'eventuale risarcimento del danno subito ed il recupero delle somme dovute.

Visto: il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti : i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha rilasciato apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 29875/2013 riferito alle spese di giudizio da corrispondere a favore dell'Avv. Raniero Valle;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro 321,80 graverà sul capitolo 169000 “quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) – sentenza esecutive” del bilancio 2023/2025 – piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di Legge



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1 DEL 03-01-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE.
ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **31-01-2023**

IL RESPONSABILE
Vincenzo Della Monaca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 02-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Verbale n. 06 del 23/01/2023

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.1 del 03/01/2023, avente per oggetto: "OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE. ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000".

Dato atto che in data 29/10/2022 Prot. 35289 è stata notificata al Comune di Monte Argentario la Sentenza n. 29875/2013 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 01/04/2011, con la quale è stata emessa la condanna del Comune, in solido con Agenzia Riscossione, Comune di Nocera Umbra, Comune di Tarquinia e Ministero dell'Interno con addebito del pagamento delle spese di giudizio quali parti convenute, liquidate in € 1.364,00 di cui: € 114,00 per spese, € 650,00 per diritti, € 600,00 per onorari oltre spese generali, IVA e C.A. per un totale di € 1.069,00.

Preso atto che, la quota di spettanza dell'Ente, condannato in solido, ammonta ad € 321,80, come da prospetto fattura del procuratore antistatario per la quota parte del Comune di Monte Argentario, di cui al prot. 35289 del 29/10/2022, in atti dell'Ente allegato.

Preso atto che il Comune, con l'atto di cui in oggetto, provvede al riconoscimento ed al pagamento della propria quota parte come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravii e conseguenze per consapevole inerzia. Nella proposta di provvedimento viene dato atto che saranno intraprese azioni nei confronti degli Enti coinvolti, per l'eventuale risarcimento del danno subito ed il recupero delle somme dovute.

Considerato che il debito di cui trattasi può essere riconosciuto con riferimento all'art.194, punto 1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 avendo, tra l'altro, i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che risulta individuato il creditore;
- il debito è definito nel suo ammontare;
- esigibilità.

Premesso che:

- l'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

- che nel dispositivo della proposta di deliberazione si prevede che la somma di € 321,80 trova imputazione al competente capitolo 169000, del Bilancio di Previsione anno 2023/2025 (cod.bil. 01.03.1.110);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Invita

L'Ente a porre la dovuta attenzione a che il riconoscimento di eventuali futuri debiti fuori bilancio avvenga entro l'esercizio in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza della esistenza del debito.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;
- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 23/01/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
(firmato digitalmente) *

Dott. Gabriele Deventi

(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti dell'Organo di Revisione del Comune.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2 DEL 03-01-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE.
ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000

IL RESPONSABILE U.O.A. PROPONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

“ Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza” :

n. 7315/2022

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una

determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art.194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

- ogni ufficio è tenuto a proporre al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, con la redazione di apposita relazione istruttoria, da allegare alla delibera.

Atteso che in data 06/10/2022 Prot. 32912 è stata notificata a questa Amministrazione Sentenza n. 7315/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata il giorno 11/05/2022 a favore del procuratore antistatario della sig.ra Lisa Sabrina, Avv. Francesco Vergerio di Cesana con studio Legale a Roma in Via del Sabotino 12 la quale ha ottenuto la totale riforma della sentenza n. 28296/2017 del Giudice di Pace di Roma con conseguente condanna del Comune di Monte Argentario solidale con Agenzia Riscossione e Roma Capitale al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi € 330.00 per compensi professionali oltre il rimborso del contributo unificato, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA per il primo grado di giudizio ed in complessivi € 630.00 per compensi professionali, oltre il rimborso del contributo unificato, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA per il giudizio di appello, per un totale di €1. 616,97.

onorari di giudizio liquidati	€ 960.00
competenze ex art. 4 DM n. 55/2014	€ 56,00
spese generali 15%	€ 152.40
CAP 4%	€ 46,74
IVA 22%	€ 267,33
Contributo unificato I^ grado di giudizio	€ 43.00
Contributo unificato II^ grado di giudizio	€ 91.50
TOTALE	€ 1.616.97

Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, ammonta ad € 538.99.

Il Comune di Monte Argentario, stabilita la responsabilità solidale in sentenza, provvederà a corrispondere l'intera cifra ed a produrre richiesta di rimborso della quota spettante a ciascuno degli altri due soggetti convenuti, condannati alla refusione delle spese.

Considerato che, nel caso di specie, il Comune provvede al riconoscimento ed al pagamento della propria quota parte come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravii e conseguenze per consapevole inerzia. Contestualmente si dà atto che saranno intraprese azioni nei confronti degli Enti coinvolti, per l'eventuale risarcimento del danno subito ed il recupero delle somme dovute.

Visto: il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti : i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha rilasciato apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 7315/2022 riferito alle spese di giudizio da corrispondere a favore dell'Avv. Francesco Vergerio di Cesana;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro 1.616,97 graverà sul capitolo 169000 "quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett. A) – sentenza esecutive" del bilancio 2023/2025 – piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di Legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2 DEL 03-01-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE.
ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **31-01-2023**

IL RESPONSABILE
Vincenzo Della Monaca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 02-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Verbale n. 02 del 18/01/2023

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.2 del 03/01/2023, avente per oggetto: "OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE. ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000";

Preso atto, che in data 06/10/2022 Prot. 32912, è stata notificata al Comune di Monte Argentario la Sentenza n.7315/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata il giorno 11/05/2022 a favore del procuratore antistatario della sig.ra Lisa Sabrina, Avv. Francesco Vergerio di Cesana con studio Legale a Roma in Via del Sabotino 12, la quale ha ottenuto la totale riforma della sentenza n. 28296/2017 del Giudice di Pace di Roma con conseguente condanna del Comune di Monte Argentario, in solido con Agenzia Riscossione e Roma Capitale al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi € 330.00 per compensi professionali oltre il rimborso del contributo unificato, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA per il primo grado di giudizio ed in complessivi € 630.00 per compensi professionali, oltre il rimborso del contributo unificato, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA per il giudizio di appello, per un totale di € 1.616,97. Per quanto sopra, la quota parte addebitata all'Amministrazione Comunale, condannata solidalmente al pagamento, ammonta ad € 538.99.

Preso, altresì, atto che il Comune di Monte Argentario, stabilita la responsabilità solidale in sentenza, provvederà a corrispondere quanto dovuto e procederà a produrre richiesta di rimborso della quota spettante a ciascuno degli altri due soggetti convenuti, condannati alla refusione delle spese. Il Comune provvede al riconoscimento ed al pagamento della propria quota parte come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravii. Nella proposta di deliberazione in oggetto viene dato atto che saranno intraprese azioni nei confronti degli Enti coinvolti, per l'eventuale risarcimento del danno subito ed il recupero delle somme dovute.

Considerato che il debito di cui trattasi può essere riconosciuto con riferimento all'art.194, punto1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 avendo, tra l'altro, i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che risulta individuato il creditore;
- il debito è definito nel suo ammontare;
- esigibilità.

Premesso che

- l'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

- che nel dispositivo della proposta di deliberazione si prevede che la somma di € 1.616,97 trova imputazione al competente capitolo 169000, del Bilancio di Previsione anno 2023/2025 (cod.bil. 01.03.1.110).

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Invita

L'Ente a porre la dovuta attenzione a che il riconoscimento di eventuali futuri debiti fuori bilancio avvenga entro l'esercizio in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza della esistenza del debito.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 18/01/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
(firmato digitalmente) *

Dott. Gabriele Deventi

(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti dell'Organo di Revisione del Comune.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 03-01-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE.
ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000

IL RESPONSABILE U.O.A. PROPONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
“ Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza” :
n. 26062/2018

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

– Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

– il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art.194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

– il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali

pendenti;

- ogni ufficio è tenuto a proporre al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, con la redazione di apposita relazione istruttoria, da allegare alla delibera.

Atteso che in data 04/10/2022 Prot. 32670 la Provincia di Grosseto ha chiarito che con mandato n. 1067/2019 a favore dell'antistatario del sig. D'Alessio Antonio, Avv. De Medici Lorenzo aveva liquidato l'intero ammontare delle spese di soccombenza statuite dal Giudice di Pace con sentenza n. 26062/2018 e che con mandato 1071/2018 a favore dell'antistatario del sig. D'Alessio Antonio, Avv. Pannacciulli Francesca Romana aveva liquidato l'intero ammontare delle spese di soccombenza statuite dal Giudice di Pace con sentenza n. 26062/2018 avendo ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario solidale con Comune di Roma Capitale – Prefettura di Roma – Comune di Capalbio – Comune di Fiumicino - Comune di Carloforte – Prefettura di Terni – Capitaneria di Porto di Livorno, Agenzia Entrate Riscossione – Provincia di Grosseto, al pagamento in solido con rifusione delle spese di lite stabilite in € 300.00 per spese ed € 995.00 per compensi professionali oltre accessori di legge, per un totale di € 1.490.02, e che pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione era pari alla decima parte di suddetta cifra e cioè all'importo di € 149.00.

Con delibera n. 32 del 29/07/2019 il Consiglio aveva riconosciuto il debito di € 74.50 essendo tale importo per la decima parte della quota relativa ad un solo procuratore antistatario.

Che con atto di liquidazione n. 832/2019 il Comune di Monte Argentario aveva restituito alla Provincia di Grosseto solo una delle due quote da corrispondere cioè la decima parte di € 745,00 spettante a ciascuno avvocato antistatario.

Che quanto ancora dovuto è pari ad € 74.50 .

onorari di giudizio liquidati	€ 995.00
spese generali 15%	€ 149,25
CAP 4%	€ 45,77
IVA 22%	esente
Spese	€ 300,00
TOTALE	€ 1.490.02

Considerato che, nel caso di specie, il Comune provvede al riconoscimento ed al pagamento della propria quota parte come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravii e conseguenze per consapevole inerzia. Contestualmente si dà atto che saranno intraprese azioni nei confronti degli Enti coinvolti, per l'eventuale risarcimento del danno subito ed il recupero delle somme dovute.

Visto: il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti : i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha rilasciato apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 26061/2018 riferito alla spese di giudizio da corrispondere alla Provincia di Grosseto che ha liquidato l'intera somma a favore dell'Avv. Lorenzo De Medici;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva le verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro 74,50 graverà sul capitolo 169000 "quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) – sentenza esecutive" del bilancio 2023/2025 – piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di Legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 03-01-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE.
ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **30-01-2023**

IL RESPONSABILE
Vincenzo Della Monaca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 30-01-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Verbale n. 03 del 23/01/2023

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.1 del 03/01/2023, avente per oggetto: "OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE. ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000";

Preso atto che in data 04/10/2022 Prot. 32670 la Provincia di Grosseto ha chiarito che con mandato n. 1067/2019 a favore dell'antistatario del sig. D'Alessio Antonio, Avv. De Medici Lorenzo aveva liquidato l'intero ammontare delle spese di soccombenza statuite dal Giudice di Pace con sentenza n. 26062/2018 e che con mandato 1071/2018 a favore dell'antistatario del sig. D'Alessio Antonio, Avv. Pannacciulli Francesca Romana aveva liquidato l'intero ammontare delle spese di soccombenza statuite dal Giudice di Pace con sentenza n. 26062/2018 avendo ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario solidale con Comune di Roma Capitale - Prefettura di Roma - Comune di Capalbio - Comune di Fiumicino - Comune di Carloforte - Prefettura di Terni - Capitaneria di Porto di Livorno, Agenzia Entrate Riscossione - Provincia di Grosseto, al pagamento in solido con rifusione delle spese di lite stabilite in € 300.00 per spese ed € 995.00 per compensi professionali oltre accessori di legge, per un totale di € 1.490.02, e che pertanto la quota parte spettante alla Amministrazione Comunale di Monte Argentario era pari alla decima parte di suddetta cifra nell'importo di € 149.00.

Vista la deliberazione n. 32 del 29/07/2019 con la quale il Consiglio Comunale aveva riconosciuto il debito di € 74.50 quale importo corrispondente alla decima parte della quota relativa ad un solo procuratore antistatario.

Dato atto che, con atto di liquidazione n. 832/2019 il Comune di Monte Argentario aveva restituito alla Provincia di Grosseto solo una delle due quote da corrispondere cioè la decima parte di € 745,00 spettante a ciascuno avvocato antistatario; quindi risultano ancora dovuti € 74,50.

Dato, altresì, atto che il Comune afferma, in narrativa della proposta di cui trattasi, di provvedere al riconoscimento ed al pagamento della propria quota parte come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravii e conseguenze per consapevole inerzia. Nel contempo dà atto che saranno intraprese azioni nei confronti degli Enti coinvolti, per la eventuale risarcimento del danno subito ed il recupero delle somme dovute.

Considerato che il debito di cui trattasi può essere riconosciuto con riferimento all'art.194, punto1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 avendo, tra l'altro, i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che risulta individuato il creditore;
- il debito è definito nel suo ammontare;
- esigibilità.

Premesso che

- l'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.

- che nel dispositivo della proposta di deliberazione si prevede che la somma di €74,50 trova copertura al competente capitolo 169000, del Bilancio di Previsione anno 2023/2025 (cod.bil. 01.03.1.110);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Invita

L'Ente a porre la dovuta attenzione a che il riconoscimento di eventuali futuri debiti fuori bilancio avvenga entro l'esercizio in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza della esistenza del debito.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 23/01/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
(firmato digitalmente)*

Dott. Gabriele Deventi

(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti dell'Organo di Revisione del Comune.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4 DEL 03-01-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE.
ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000

IL RESPONSABILE U.O.A. PROPONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
“ Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza” :
n.3648/2022-n.3950/2022-

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art.194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

- ogni ufficio è tenuto a proporre al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, con la redazione di apposita relazione istruttoria, da allegare alla delibera.

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2022 ad oggetto "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio art. 194 D. Lgs 18/08/2000 n. 267 vi è stato il riconoscimento delle spese di giudizio per un importo pari a € 335,55 di cui alla sentenza n. 3648/2022 del GDP di Roma ed il riconoscimento delle spese di giudizio per un importo pari a € 174,83 di cui sentenza n. 3950/2022 del GDP di Roma entrambi da corrispondere a favore dell'Avv. Di Fonso Simona ;

PRESO ATTO che tali importi sono stati calcolati dagli uffici della P.M. in quanto il procuratore antistatario, invitato con pec n. 13791 e n. 13796 del 26/04/2022 a quantificare le spese sostenute anche ai fini del riscontro con i conteggi determinati dell'ufficio, rispondeva soltanto in data 27/09/2022. L'ufficio doveva dunque procedere entro i termini necessari per deliberare il riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui alla Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2022, assumendo il debito determinato dall'ufficio;

PRESO ATTO che successivamente, pervenute le fatture di cortesia, queste si discostavano lievemente dagli importi determinati dagli uffici per un importo pari a € 28,22 totali;

PRESO ATTO di dovere procedere con l'impegno attuale al saldo dell'importo rimanente con nuova assunzione di debito fuori bilancio per l'importo di € 28,22;

Visto: il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti : i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha rilasciato apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 3648/2022 e da sentenza n. n. 3950/2022 riferito alle spese di giudizio da corrispondere a favore dell'Avv. Di Fonso Simona;

- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro 28,22 graverà sul capitolo 169000 “quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) – sentenza esecutive” del bilancio 2023/2025 – piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di Legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4 DEL 03-01-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE.
ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **30-01-2023**

IL RESPONSABILE
Vincenzo Della Monaca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 30-01-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Verbale n. 04 del 23/01/2023

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.1 del 03/01/2023, avente per oggetto: "OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE. ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000";

Preso atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2022 con oggetto: "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio art. 194 D. Lgs 18/08/2000 n. 267" è stato deliberato;

- il riconoscimento delle spese di giudizio per un importo pari a € 335,55 in relazione alla sentenza n. 3648/2022 del Giudice di Pace di Roma;
- il riconoscimento delle spese di giudizio per un importo pari a € 174,83 di cui alla sentenza n. 3950/2022 del GDP di Roma;

entrambe le somme da corrispondere a favore dell'avv. Di Fonso Simona.

Tali importi sono stati calcolati dagli uffici della P.M. in quanto il procuratore antistatario, invitato con pec n. 13791 e n. 13796 del 26/04/2022 a quantificare le spese sostenute anche ai fini del riscontro con i conteggi determinati dell'ufficio, rispondeva soltanto in data 27/09/2022. L'ufficio doveva dunque procedere entro i termini dovuti per deliberare il riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui alla Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2022, assumendo il debito determinato dall'ufficio stesso. Successivamente, pervenute le fatture di cortesia, è stato verificato che le cifre riportate si discostavano dagli importi determinati dagli uffici per un importo complessivo pari a € 28,22. Con la proposta in oggetto viene proceduto a riconoscere detto saldo rimanente con nuova assunzione di debito fuori bilancio per pari importo.

Considerato che il debito di cui trattasi può essere riconosciuto con riferimento all'art.194, punto1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 avendo, tra l'altro, i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che risulta individuato il creditore;
- il debito è definito nel suo ammontare;
- esigibilità.

Premesso che

- l'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.

- che nel dispositivo della proposta di deliberazione si prevede che la somma di € 28,22 trova copertura al competente capitolo 169000, del Bilancio di Previsione anno 2023/2025 (cod.bil. 01.03.1.110);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Invita

L'Ente a porre la dovuta attenzione a che il riconoscimento di eventuali futuri debiti fuori bilancio avvenga entro l'esercizio in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza della esistenza del debito.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 23/01/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
(firmato digitalmente) *

Dott. Gabriele Deventi

(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti dell'Organo di Revisione del Comune.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 03-01-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE.
ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000

IL RESPONSABILE U.O.A. PROPONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
“ Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza” :
n. 15146/2022

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;
- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:
 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di

società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art.194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

- ogni ufficio è tenuto a proporre al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, con la redazione di apposita relazione istruttoria, da allegare alla delibera.

Atteso che in data 27/09/2022 Prot. 31503 Agenzia Riscossione-Equititalia ha comunicato a questa Amministrazione di avere liquidato l'importo totale di quanto disposto con Sentenza n. 15146/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma il 29/06/2022, depositata in cancelleria il giorno 29/07/2022 successivamente corretta per errore materiale con apposita ordinanza in data 04/09/2022 e depositata in cancelleria il 09/09/2022 a favore del procuratore antistatario del sig. Remoli Franco, Avv. Stefano Lenzi con studio Legale a Roma in P.le Clodio 13 il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario solidale con Agenzia Riscossione, al pagamento delle spese di giudizio quali parti convenute, che liquida in € 265,00 per compensi professionali oltre € 43,00 per spese oltre accessori come per Legge per un totale di € 429.67 . Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, ammonta ad € 214.82 come di seguito indicato;

onorari di giudizio	€ 265,00
spese generali 15%	€ 39,75
CAP 4%	€ 12,19
IVA 22%	€ 69.73
Spese	€ 43,00
TOTALE	€ 429,67

Considerato che, nel caso di specie, il Comune provvede al riconoscimento ed al pagamento della propria quota parte come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravii e conseguenze per consapevole inerzia. Contestualmente si dà atto che saranno intraprese azioni nei confronti degli Enti coinvolti, per l'eventuale risarcimento del danno subito ed il recupero delle somme dovute.

Visto: il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti : i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha rilasciato apposito parere sulla proposta di delibera,

allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 15146/2022 riferito alla spese di giudizio da corrispondere alla Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha liquidato l'intera somma a favore dell'Avv. Stefano Lenzi;

4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro 214,82 graverà sul capitolo 169000 "quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) – sentenza esecutive" del bilancio 2023/2025 – piano dei conti 0103.1.110;

6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;

7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;

8) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di Legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 03-01-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE.
ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **30-01-2023**

IL RESPONSABILE
Vincenzo Della Monaca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 30-01-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Verbale n. 05 del 23/01/2023

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.1 del 03/01/2023, avente per oggetto: "OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE. ART.194 D.LGS N.267 DEL 18/08/2000";

Preso atto che, in data 27/09/2022 Prot. 31503, Agenzia Riscossione-Equititalia ha comunicato all'Amministrazione Comunale del Comune di Monte Argentario di avere liquidato l'importo totale di quanto disposto con Sentenza n. 15146/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma il 29/06/2022, depositata in cancelleria il giorno 29/07/2022; atto in seguito rettificato, per errore materiale, con apposita ordinanza in data 04/09/2022 e depositata in cancelleria il 09/09/2022 a favore del procuratore antistatario del sig. Remoli Franco, Avv. Stefano Lenzi con studio Legale a Roma in P.le Clodio 13 il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, solidale con Agenzia Riscossione, al pagamento delle spese di giudizio quali parti convenute, che liquida in € 265,00 per compensi professionali oltre € 43,00 per spese oltre accessori come per Legge per un totale di € 429.67. Per quanto sopra, la quota parte spettante a Comune di Monte Argentario, è pari ad € 214,82.

Considerato che il Comune provvede al riconoscimento ed al pagamento della propria quota parte, come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravii e conseguenze per consapevole inerzia. Contestualmente, nel provvedimento di cui all'oggetto, viene previsto che saranno intraprese azioni nei confronti degli Enti coinvolti, per l'eventuale risarcimento del danno subito ed il recupero delle somme dovute.

Considerato che il debito di cui trattasi può essere riconosciuto con riferimento all'art.194, punto 1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 avendo, tra l'altro, i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che risulta individuato il creditore;
- il debito è definito nel suo ammontare;
- esigibilità.

Premesso che

- l'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

- che nel dispositivo della proposta di deliberazione si prevede che la somma di € 214,82 trova copertura al competente capitolo 169000, del Bilancio di Previsione anno 2023/2025 (cod.bil. 01.03.1.110).

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Invita

L'Ente a porre la dovuta attenzione a che il riconoscimento di eventuali futuri debiti fuori bilancio avvenga entro l'esercizio in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza della esistenza del debito.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 23/01/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
(firmato digitalmente) *

Dott. Gabriele Deventi

(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti dell'Organo di Revisione del Comune di Monte Argentario.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 21-02-2023

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N. 72/2023**

L' Assessore Settimo Zolesi propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data 25.01.2023 il TAR Toscana ha trasmesso a questa Amministrazione la Sentenza n. 72/2023 pubblicata dal TAR Toscana il 24.01.2023 (PROT. 2436/20239 con la quale, nel ricorso iscritto al N. 419/2022 REG. GEN, M.D. ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 4.000,00 oltre spese generali Iva e Cap, così come analiticamente riportato:

onorari di giudizio liquidati	€	4.000,00
spese generali 15%	€	600,00
CAP 4%	€	184,00
IVA	€	1.052,48

Contributo unificato € 650,00

TOTALE € 6.486,48

Vista l'allegata relazione a firma del Dirigente dell'Area Tecnica

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata ammontante a € 6.486,48 sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. " i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse e gli allegati ALL "A" e ALL "B" rispettivamente Sentenza TAR 72/2023 e relazione a firma del Dirigente dell'Area Tecnica quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 72/2023 emessa dal TAR Toscana

4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 6.486,48 grava sul capitolo 124000 " Liti ed arbitraggi" bilancio 2023 – 2025 – piano dei conti 01.11-1.03 approvato con precedente delibera nell'odierna seduta consiliare;

6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto;

7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.

8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 21-02-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N. 72/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **27-02-2023**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 27-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Verbale n. 09 del 24/02/2023

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.17 del 21/02/2023, avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N. 72/2023".

Preso atto, che in data 25/01/2023, è stata notificata al Comune di Monte Argentario la Sentenza n.72/2023 emessa dal TAR Toscana, pubblicata il giorno 24/01/2023 con la quale, nel ricorso iscritto al n.419/2022 REG. GEN, il sig. M.D. ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 4.000,00 oltre spese generali Iva e Cap per l'importo complessivo di € 6.486,48.

Preso atto della relazione del Dirigente dell'Area Urbanistica,, Edilizia, SUAP e Demanio del Comune di Monte Argentario, riportata a corredo della proposta di deliberazione in oggetto, con la quale è stato relazionato in merito alla vicenda che ha portato alla formazione del debito fuori bilancio.

Preso, altresì, atto che la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà adottata "fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa".

Considerato che il debito di cui trattasi può essere riconosciuto con riferimento all'art.194, punto 1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 avendo, tra l'altro, i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che risulta individuato il creditore;
- il debito è definito nel suo ammontare;
- esigibilità.

Premesso che

- l'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

- che nel dispositivo della proposta di deliberazione si prevede che la somma di € 6.486,48 troverà imputazione al competente capitolo 124000 con oggetto "Liti e arbitraggi" del Bilancio di Previsione anno 2023/2025 (cod.bil. 01.11.1.03), in fase di prossima approvazione.

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 24/02/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
(firmato digitalmente) *

Dott. Gabriele Deventi

(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti dell'Organo di Revisione del Comune.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 21-02-2023

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N. 2/2023**

L' Assessore Settimo Zolesi propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data 04.01.2023 il TAR Toscana ha trasmesso a questa Amministrazione la Sentenza n. 2/2023 pubblicata dal TAR Toscana il 04.01.2023 (prot. 39372023) con la quale, nel ricorso iscritto al N. 1518/2022 REG. GEN, U.J.V.a S.r.l. ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 3.000,00 oltre spese generali Iva e Cap, così come dettagliatamente di seguito analiticamente riportato:

onorari di giudizio liquidati	€	3.000,00
spese generali 15%	€	450,00
CAP 4%	€	138,00

IVA	€	789,36
Contributo unificato	€	650,00
TOTALE	€	5.027,36

Vista l'allegata relazione a firma del Dirigente dell'Area Tecnica

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata ammontante a € 5.027,36 sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. " i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse e gli allegati ALL "A" e ALL "B" rispettivamente Sentenza TAR 2/2023 e relazione a firma del Dirigente dell'Area Tecnica quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n.2/2023 emessa dal TAR Toscana

4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 5.027,36 grava sul capitolo 124000 " Liti ed arbitraggi" bilancio 2023 – 2025 – piano dei conti 01.11-1.03 approvato con precedente delibera nell'odierna seduta consiliare;

;

- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 21-02-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N. 2/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **27-02-2023**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 27-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Verbale n. 08 del 24/02/2023

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.18 del 21/02/2023, avente per oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N. 2/2023

Preso atto, che in data 04/01/2023, è stata notificata al Comune di Monte Argentario la Sentenza n.2/2023 emessa dal TAR Toscana, pubblicata il giorno 04/01/2023 con la quale, nel ricorso iscritto al n.1518/2022 REG. GEN, il sig. U.J.V. ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 3.000,00 oltre spese generali Iva e Cap per l'importo complessivo di €5.027,36.

Preso, altresì, atto che la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà adottata "fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa".

Considerato che il debito di cui trattasi può essere riconosciuto con riferimento all'art.194, punto 1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 avendo, tra l'altro, i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che risulta individuato il creditore;
- il debito è definito nel suo ammontare;
- esigibilità.

Premesso che

- l'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

- che nel dispositivo della proposta di deliberazione si prevede che la somma di €5.027,36 troverà imputazione al competente capitolo 124000 con oggetto "Liti e arbitraggi" del Bilancio di Previsione anno 2023/2025 (cod.bil. 01.11.1.03), in fase di prossima approvazione.

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 24/02/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
(firmato digitalmente) *

Dott. Gabriele Deventi

(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti dell'Organo di Revisione del Comune.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 22-02-2023

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.1282/2022**

L'Assessore Settimo Zolesi propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data 02.12.2022 l'Avv. Michele Greco ha trasmesso a questa Amministrazione la Sentenza n. 1282/2022 pubblicata dal TAR Toscana il 07.11.2022 con la quale, nel ricorso iscritto al N. 707/2018 REG. GEN, la Stefla S.r.l. ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 1.000,00 oltre spese generali Iva e Cap, così come di seguito analiticamente riportato:

onorari di giudizio liquidati	€	1.000,00
spese generali 15%	€	150,00
CAP 4%	€	46,00
IVA	€	263,12

Contributo unificato 50% € 325,00

TOTALE € 1.809,12

Vista l'allegata relazione a firma del Dirigente dell'Area Tecnica

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata ammontante a € 1.809,12 sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “ i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse e gli allegati ALL “A” e ALL “B” rispettivamente Sentenza TAR 1282/2022 e relazione a firma del Dirigente dell'Area Tecnica quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 1282/2022 emessa dal TAR Toscana

4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 1.809,12 grava sul capitolo 124000 “ Liti ed arbitraggi” bilancio 2023 – 2025 – piano dei conti 01.11-1.03 approvato con precedente delibera nell'odierna seduta consiliare;

6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto;

7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.

8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 22-02-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.1282/2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **27-02-2023**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 27-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Verbale n. 11 del 24/02/2023

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.2 del 03/01/2023, avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.1282/2022"

Preso atto, che in data 02/12/2022, è stata notificata al Comune di Monte Argentario la Sentenza n.1282/2022, emessa dal TAR Toscana, pubblicata il giorno 07/11/2022 con la quale, nel ricorso iscritto al n.707/2018 REG. GEN, la società Stefla S.r.l. ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 1.000,00 oltre spese generali Iva e Cap per l'importo complessivo di € 1.809,12.

Preso atto della relazione del Dirigente dell'Area Urbanistica,, Edilizia, SUAP e Demanio del Comune di Monte Argentario, riportata a corredo della proposta di deliberazione in oggetto, con la quale è stato relazionato in merito alla vicenda che ha portato alla formazione del debito fuori bilancio.

Preso, altresì, atto che la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà adottata "fatta salva le verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa".

Considerato che il debito di cui trattasi può essere riconosciuto con riferimento all'art.194, punto1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 avendo, tra l'altro, i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che risulta individuato il creditore;
- il debito è definito nel suo ammontare;
- esigibilità.

Premesso che

- l'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

- che nel dispositivo della proposta di deliberazione si prevede che la somma di €3.568,24 troverà imputazione al competente capitolo 124000 con oggetto "Liti e arbitraggi" del Bilancio di Previsione anno 2023/2025 (cod.bil. 01.11.1.03), in fase di prossima approvazione.

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Invita

L'Ente a porre la dovuta attenzione a che il riconoscimento di eventuali futuri debiti fuori bilancio avvenga entro l'esercizio in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza della esistenza del debito.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 24/02/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
(firmato digitalmente) *

Dott. Gabriele Deventi

(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti dell'Organo di Revisione del Comune.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 23-02-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.170/2023

L' Assessore Settimo Zolesi propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure

idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data 16.02.2023 il TAR Toscana ha trasmesso a questa Amministrazione la Sentenza n. 170/2023 (prot.5310/2023) pubblicata dal TAR Toscana in pari data con la quale, nel ricorso iscritto al N. 907/2022 REG. GEN, G.B. ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 2.000,00 oltre spese generali Iva e Cap, così come dettagliatamente di seguito analiticamente riportato:

onorari di giudizio liquidati	€	2.000,00
spese generali 15%	€	300,00
CAP 4%	€	92,00
IVA	€	526,24
Contributo unificato	€	650,00
TOTALE	€	3.568,24

Vista l'allegata relazione a firma del Dirigente dell'Area Tecnica

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata ammontante a € 3.568,24 sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse e gli allegati ALL "A" e ALL "B" rispettivamente Sentenza TAR 170/2023 e relazione a firma del Dirigente dell'Area Tecnica quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n.170/2022 emessa dal TAR Toscana
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 3.568,24 grava sul capitolo 124000 " Liti ed arbitraggi" bilancio 2023 – 2025 – piano dei conti 01.11-1.03 approvato con precedente delibera nell'odierna seduta consiliare ;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 23-02-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.170/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **28-02-2023**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 28-02-2023

Il Responsabile del servizio

Tommasini Iole

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Verbale n. 10 del 24/02/2023

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.22 del 23/02/2023, avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.170/2023"

Preso atto, che in data 16/02/2023, è stata notificata al Comune di Monte Argentario la Sentenza n.170/2023, emessa dal TAR Toscana, pubblicata il giorno 16/02/2023 con la quale, nel ricorso iscritto al n.907/2022 REG. GEN, il sig. G.B. ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 2.000,00 oltre spese generali Iva e Cap per l'importo complessivo di € 3.568,24.

Preso atto della relazione del Dirigente dell'Area Urbanistica,, Edilizia, SUAP e Demanio del Comune di Monte Argentario, riportata a corredo della proposta di deliberazione in oggetto, con la quale è stato relazionato in merito alla vicenda che ha portato alla formazione del debito fuori bilancio.

Preso, altresì, atto che la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà adottata "fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa".

Considerato che il debito di cui trattasi può essere riconosciuto con riferimento all'art.194, punto 1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 avendo, tra l'altro, i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che risulta individuato il creditore;
- il debito è definito nel suo ammontare;
- esigibilità.

Premesso che

- l'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

- che nel dispositivo della proposta di deliberazione si prevede che la somma di € 3.568,24 troverà imputazione al competente capitolo 124000 con oggetto "Liti e arbitraggi" del Bilancio di Previsione anno 2023/2025 (cod.bil. 01.11.1.03), in fase di prossima approvazione.

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 24/02/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
(firmato digitalmente) *

Dott. Gabriele Deventi

(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti dell'Organo di Revisione del Comune.